Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Sabato 8 luglio** — **Numero 159**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 319 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti accordi fra il Governo del Re e il Governo di S. M. Britannica anche nel nome del Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar, in data 13 gennaio 1905, per il riscatto dei porti di Brava, Merca, Mogadiscio e Uorsceik e dei territori che loro sono annessi e dall'Italia attualmente occupati in virtù della convenzione 12 agosto 1892 (allegati *A* e *B*).

Art. 2.

È approvato l'unito accordo in data del 13 gennaio 1905 tra il governo del Re e il governo di S. M. Britannica per la concessione di una stazione italiana nella rada di Kisimaio (allegati *C* e *D*).

Art. 3.

È data al governo del Re la facoltà di risolvere la

convenzione del 25 maggio 1898 con la Società anonima commerciale italiana del Benadir.

Art. 4.

La liquidazione dei rapporti finanziari tra società e governo, di cui nell' art. 17 della convenzione del 25 maggio 1898, esclusa ogni pretesa di danni per l' anticipata soluzione del contratto, è affidata ad un collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà un suo arbitro, i due nominati sceglieranno il terzo, e se fra essi non s'avveri accordo, la scelta verrà deferita al presidente della Cassazione di Roma.

Agli arbitri è data facoltà di stabilire i termini e il metodo del procedimento.

La sede del collegio arbitrale è in Roma.

Art. 5.

Nel termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge il governo del Re presenterà il disegno di legge per l' ordinamento della Somalia meridionale (Benadir).

Art. 6.

Alle somme occorrenti per il riscatto di cui all'art. 1 e per il nuovo ordinamento della Somalia italiana meridionale si provvederà con gli stanziamenti dell'art. 16 del bilancio coloniale e con economie nel bilancio medesimo.

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, che rilascerà un certificato speciale valutabile fra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la somma di L. 3,600,000 (tre milioni e seicentomila lire) stipulata per il riscatto dei porti e territorî indicati nell'art. 1° col patto della restituzione mediante un'annualità comprensiva degli interessi e dell'ammortamento, secondo la tabella annessa alla presente legge (Allegato *E*).

L'annualità predetta sarà inscritta in uno speciale capitolo del bilancio degli affari esteri e dell'importo di essa sarà diminuito il capitolo del bilancio stesso concernente il contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa.

Art. 8.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

(Allegato *A*).

Il Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna al R. Ambasciatore in Londra.

Foreign Office, January 13th, 1905.

Your Excellency,

In pursuance of previsions communications on the subject of an accord between the Zanzibar Government and the Government of His Majesty the King of Italy for the purchase by the Italian Government of all the Sovereign and other rights of His Highness the Sultan of Zanzibar over the towns, ports and territory of the Benadir coast, of which the administration is now vested in the Italian Government under the Agreement dated the 12th August, 1892, as amended by the Additional Article dated the 1st September, 1896, I have now the honour to propose to Your Excellency, in the name of the Government of His Highness the Sultan of Zanzibar and on behalf of His Majesty's Government, the following terms of Agreement: —

I. The Italian Government will pay to the Government of Zanzibar the sum of 144,000 L. This sum, or its sterling equivalent, shall be lodged in the Bank of England to the credit of the Zanzibar Government within three months of the exchange of notes recording the Agreement.

The rent now payable by the Italian Government shall continue to be paid up to be day on wich the purchase money is paid into the Bank.

On the payment of the above mentioned sum, all rights specially reserved to His Highness the Sultan under the Agreements of 1892 and 1893, shall cease and determine. All subjects of His Britannic Majesty and other British protected persons, and all subjects of His Highness the Sultan of Zanzibar, shall continue to enjoy in the towns, ports and territory in question all the privileges and advantages with respect to commerce and shipping which are, or may be, accorded to the subjects of the most favoured nation.

II. On the same day on wich the arrangement indicated in (I) comes into force, all the rights of extra-territoriality now enjoyed by Italy under Treaty, Agreement, or usage, in the dominions of His Highness the Sultan of Zanzibar, shall absolutely cease and determine; and on and after that date, the extra-territorial jurisdiction hitherto exercised by His Majesty the King of Italy in His Highness Dominions shall be transferred to His Britannic Majesty's Court in Zanzibar, as constituted under « The Zanzibar Order in Council, 1897 ».

III. The Italian Government undertake that if at any time Italy should desire to give up the towns, ports and territory in question, Great Britain shall have the right of preemption.

I beg Your Excellency to do me the honour the inform me whether the Italian Government consent to these terms of Agreement.

I have the honour to be &c.

LANSDOWNE.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

(Allegato *B*).

Il R. Ambasciatore in Londra al Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna.

Londra, 13 gennaio 1905.

Signor marchese.

Colla sua nota in data di oggi Vostra Signoria mi ha fatto l'onore di comunicarmi, in conformità delle nostre precedenti intese, i termini di una convenzione fra il governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il governo del Zanzibar per l'acquisto da parte dell'Italia di tutti i diritti di sovranità ed altri spettanti a Sua Altezza il Sultano del Zanzibar sulle città, porti e territori della costa del Benadir, l'amministrazione dei quali è attualmente esercitata dal governo italiano in base alla convenzione del 12 ago-

sto 1892, modificata dall'articolo addizionale del 1° settembre 1896. I detti termini proposti da Vostra Signoria in nome del governo di Sua Altezza il Sultano del Zanzibar e per conto del governo di Sua Maestà, sono i seguenti:

« I. Il governo italiano pagherà al governo di Zanzibar la somma di lire sterline cento quarantaquattro mila (144,000). Codesta somma od il suo equivalente sarà versato alla Banca d'Inghilterra a credito del governo di Zanzibar entro tre mesi dallo scambio di note che stabilisce l'accordo.

Il canone attuale dovuto dal governo italiano continuerà ad essere pagato fino al giorno nel quale la somma predetta verrà versata alla Banca.

All'atto del pagamento della detta somma, tutti i diritti specialmente riservati a Sua Altezza il Sultano dagli accordi del 1892 e 1896 cesseranno di esistere.

Tutti i sudditi di Sua Maestà britannica ed altri protetti britannici, nonchè tutti i sudditi di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar, continueranno a godere nelle città, porti e territori di cui si tratta, tutti i privilegi e vantaggi che riguardo al commercio ed alla navigazione vi sono o saranno accordati ai sudditi della nazione più favorita.

« II. Nello stesso giorno nel quale le disposizioni menzionate nell'articolo precedente entreranno in vigore, cesseranno assolutamente tutti i diritti di estraterritorialità attualmente goduti dall'Italia, in forza di trattati, convenzioni o consuetudini, nei domini di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar; ed alla data medesima ed in seguito, la giurisdizione estraterritoriale fin qui esercitata da Sua Maestà il Re d'Italia nei detti domini di Sua Altezza sarà trasferita alla Corte di Sua Maestà britannica in Zanzibar costituita dal « Zanzibar Order in Council 1897 ».

« III. Il governo italiano prende impegno che, qualora in una epoca qualsiasi, l'Italia desiderasse rinunciare alle città, porti e territori in questione, la Gran Bretagna vi avrebbe diritto di prelazione ».

Dietro istruzione ricevutane da Sua Eccellenza il ministro degli affari esteri in Roma, ho l'onore di far conoscere a Vostra Signoria che il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia accetta le proposizioni sovra riferite, salva la debita approvazione del Parlamento italiano.

Gradisca, signor marchese, ecc.

PANSA.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

(Allegato *C*).

Il Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna al R. Ambasciatore in Londra.

Foreign Office, January 13th, 1905.

Your Excellency,

With reference to my other note of this day's date I have the honour to submit to Your Excellency the following terms of an Agreement dealing with the lease to the Italian Government of a plot of land in the neighbourhood of Kismayu, as well as the right of passage between that place and a point in Italian territory near the mouth of the River Juba: —

I. His Britannic Majesty's Government agree to lease to the Italian Government an area of land on the east side of Kismayu in the British East Africa Protectorate, not exceeding 150 yards square, for the erection of a bonded warehouse, or other necessary building. His Britannic Majesty's Government will also lease to the Italian Government sufficient ground on the foreshore of the spit, lying south-east of the existing British pier at Kismayu, for the erection of a pier for the use of the Italian Government, together with a right of way from the said pier to the warehouse mentioned above, and from there to a point on the River Juba opposite Giumbo.

II. The exact site of the area of land and of the pier, and the course of the right of way, shall be agreed locally by two officers, of whom each Government shall appoint one. The said area of land shall be as nearly as possible contiguous to the pier. When the boundaries of the area of land and the site of the pier, and the course of the right way, have been agreed and marked out by the two officers, a plan thereof, sighned by both of them, shall be sent to each Government.

III. The Italian Government shall pay fort the land leased an annual rent of 1 L.

IV. The lease shall be in force for thirty-three years from this date, but if the Italian Government shall show to the satisfaction of His Britannic Majesty's Government that the amount spent within ten years from this date on the erection of the pier and buildings exceeds 5000 L., then the lease shall be in force for sixtysix years; or if the amount so shown to ben spent exceeds 10,000 L. then the lease shall be in force for ninenty-nine years.

V. On the determination of the lease, the buildings erected on the land shall become the property of His Britannic Majesty's Government.

VI. The Italian Government shall be at liberty to erect on the area of land referred to in article I, such accommodation as may be necessary for the temporary shelter of Italians troops landing at Kismayu en route for Giumbo in the Italian sphere, but no such troops shall be landed at Kismayu without the previous consent of His Britannic Majesty's Government.

This restriction, howerer, shall only apply to the landing of such troops for expeditionary purposes; in the case of ordinary reliefs, it shall be sufficient if due notice is given beforehand to the local British Commandant.

VII. Import duties imposed on goods landed at the pier to be erected by the Italian Government shall be refunded in accordance with the transit and re-export regulations for the time being in force in the British East-Africa Protectorate if the goods are eventually removed to the Italian sphere.

VIII. Nothing herein shall be construed to exempt either the land leased or the persons thereon from the laws and regulations in force in the British East-Africa Protectorate, subject to which, however, employées of the Italian Government resident in the leased territory shall be free to exercise the functions of their respective offices.

I beg Your Excellency to do me the honour to inform me whether the Italian Government consent to these terms of Agreement.

I have the honour to be &c.

LANSDOWNE.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

(Allegato *D*).

Il R. Ambasciatore in Londra al Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna.

Londra, 13 gennaio 1905.

Signor marchese,

Ricevo la nota che Vostra Signoria mi ha fatto l'onore di dirigermi oggi in relazione alla precedente Sua della stessa data per comunicarmi nei termini seguenti le condizioni di un accordo per l'affitto al governo italiano di un terreno in vicinanza di Kisimaio, nonchè pel diritto di passaggio fra codesta località ed un punto del territorio italiano presso la foce del Giuba:

« I. Il Governo di Sua Maestà britannica concede in affitto al Governo italiano sul lato est di Kisimaio nel protettorato britannico dell'Africa orientale un terreno non eccedente 150 yards su ogni lato per la costruzione di un magazzino generale od altri occorrenti edifici. Il Governo di Sua Maestà britannica affitta pure al Governo italiano un terreno sufficiente sulla spiaggia della lingua di terra a sud-est dell'esistente sbarcatoio inglese di Kisimaio per la costruzione di uno sbarcatoio ad uso del Governo ita-

liano nonchè un diritto di passaggio dal detto sbarcatoio ai magazzini sovra accennati e da questi sino ad un punto sul fiume Giuba di fronte a Giumbo ».

« II. L'esatta ubicazione del terreno e dello sbarcatoio, nonchè il tracciato del relativo passaggio saranno fissati sul luogo da due ufficiali, ciascuno dei quali verrà designato dal rispettivo Governo. Il detto terreno sarà per quanto possibile contiguo allo sbarcatoio. Quando i limiti del terreno e la località per lo sbarcatoio ed il tracciato del passaggio saranno stati stabiliti e segnati dai due ufficiali questi ne faranno un piano sottoscritto da entrambi e lo manderanno ai rispettivi Governi.

« III. Il governo italiano pagherà pel terreno preso in affitto un annuo canone di una lira sterlina.

« IV. L'affitto rimarrà in vigore per anni trentatre dalla presente data, ma se il governo italiano dimostrerà in maniera sodisfacente pel Governo britannico che le spese sostenute durante il primo decennio da questa data per la costruzione dello sbarcatoio e fabbricati avranno ecceduto cinque mila (5000) lire sterline, l'affitto rimarrà allora in forza per sessantasei anni: oppure per novantanove anni qualora la somma così spesa avesse ecceduto lire sterline dieci milá (10,000).

« V. Al termine dell'affitto le costruzioni erette sul terreno diverranno proprietà del Governo di Sua Maestà britannica.

« VI. Il governo italiano avrà facoltà di erigere sul terreno menzionato nell'articolo 1° le costruzioni necessarie pel temporaneo ricoverò di truppe italiane sbarcate a Kisimaio a destinazione di Giumbo nella sfera italiana; ma non saranno tali truppe sbarcate a Kisimaio senza il previo assenso del Governo di Sua Maestà britannica.

« Codesta restrizione però si applicherà soltanto allo sbarco di tali truppe a scopi di spedizioni; bastando per i casi di ordinari scambi di guarnigione che ne sia dato debito preavviso al comandante britannico locale.

« VII. I dazi d'entrata imposti sulle merci imbarcate al molo che sarà eretto dal Governo italiano verranno rifusi alla loro eventuale uscita nella sfera di influenza italiana in conformità dei regolamenti sul transito e la riesportazione che si troveranno in vigore nell'Africa orientale britannica.

« VIII. Nessuna di queste disposizioni potrà interpretarsi a scopo di sottrarre il terreno affittato e le persone ivi residenti alle leggi e regolamenti vigenti nell'Africa orientale britannica; conchè però gli impiegati del Governo italiano residenti sul territorio affittato saranno liberi di esercitarvi le funzioni dei rispettivi uffici ».

Dietro istruzione ricevutane da Sua Eccellenza il ministro degli affari esteri in Roma, ho l'onore di far conoscere a Vostra Signoria che il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia accetta le proposizioni sovra riferite, salvo la debita approvazione del Parlamento italiano.

Gradisca, signor marchese, ecc.

PANSA.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

(Allegato *E*).

QUOTE per interessi (4 0[0]) ed ammortamento di L. 3,600,000 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti, per il riscatto del Benadir.

1905-06	144,000	56.000	200,000
1906-07	141,760	58,240	200,000
1907-08	139,430	600,000	739,430
1908-09	115,430	600,000	715,430
1909-10	91,430	600,000	691,430
1910-11	67,430	600,000	667,430
1911-12	43,430	600,000	643,430
1912-13	19,430	485,760	505,190
			4,362,340

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

Il numero 320 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La complessiva dotazione del bilancio per la spesa effettiva del Ministero della marina, viene stabilita per ciascuno degli esercizî dal 1904-1905 al 1916-917, nelle somme indicate:

per l'esercizio 1904-905 L. 125,000,000;
per l'esercizio 1905-906 L. 126,000,000;
per l'esercizio 1906-907 L. 133,000,000;
per l'esercizio 1907-908 L. 133,000,000;

e per ciascuno degli esercizi dal 1908-909 al 1916-917 L. 134,000,000.

Gli stanziamenti qui stabiliti per gli esercizî 1904-905 e 1905-906 sostituiscono quelli che agli esercizî stessi spetterebbero ai termini dell'art. 1 della legge 13 giugno 1901, n. 258.

Le spese effettive del bilancio della marina alle quali si riferisce il primo comma del presente articolo, sono tutte le spese inscritte negli stati di previsione, comprese le pensioni e gli assegni alla marina mercantile, escluse soltanto le partite di giro, il movimento dei capitali e le somme di cui nell'art. 2 della legge 13 giugno 1901, n. 258 e nell'art. 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 473.

Art. 2.

In ciascuno dei tredici esercizî, dal 1904-905 al 1916-917, una parte delle complessive dotazioni indicate nell'articolo precedente, e cioè: la somma di L. 4,000,000 per l'esercizio 1904-905, la somma di L. 5,000,000 per l'esercizio 1905-906, e L. 12,000,000 per ciascuno dei due esercizî 1906-907 e 1907-908 e di L. 11,000,000 per ciascuno degli esercizî dal 1908-909, al 1916-917 verrà stanziata, tra le spese straordinarie del bilancio della marina in un nuovo capitolo con la denominazione « Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra ».

Art. 3.

Con l'assegnazione straordinaria fissata dal precedente art. 2 si provvederà ai lavori ed agli acquisti qui appresso indicati:

1° costruzione od acquisto di 3 incrociatori corazzati da 10,000 tonnellate circa;

2° costruzione od acquisto di 10 cacciatorpediniere;

3° costruzione di 7 sommergibili;

4° costruzione di 15 torpediniere di alto mare;

5° impianto di una fabbrica di siluri a San Bartolomeo (comune di Spezia);

6° acquisto di siluri, di torpedini da blocco e di ostruzioni di tipo speciale;

7° preparazioni di nuovi munizionamenti e trasformazione dei munizionamenti esistenti.

Le somme che avanzassero sull'assegnazione straordi-

naria stabilita dall'art. 2, dopo provveduto ai lavori di cui al presente articolo, andranno a beneficio del capitolo della parte ordinaria del bilancio: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente ».

Art. 4.

Il ministro della marina ha facoltà di concedere all'industria privata la costruzione o il compimento di una o più navi tra quelle considerate nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1905-906, impiegando a tale scopo le somme stanziate nell'apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio.

Art. 5.

Coi fondi stanziati in altri capitoli del bilancio della marina per la riproduzione del naviglio, o per nuove costruzioni navali, sarà provveduto alla ultimazione dei lavori in corso ed alla esecuzione di altri da autorizzarsi annualmente con la legge del bilancio; ma non potrà venire imputata ai capitoli stessi veruna spesa relativa agli scopi indicati nell'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Ogni anno sarà presentato al Parlamento, allegato al conto consuntivo uno speciale rendiconto delle provviste o delle opere eseguite e delle relative spese sostenute col fondo di cui all'art. 2.

Tale rendiconto sarà compilato dal Ministro della marina in concorso col Ministro del tesoro e parificato dalla Corte dei conti.

Art. 7.

Nel periodo considerato dalla presente legge, e cioè dall'inizio dell'esercizio 1905-906 a tutto l'esercizio 1916-1917, rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla legge stessa, le disposizioni relative al consolidamento del bilancio contenute nella legge 13 giugno 1901, n. 238, e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 473.

A cominciare dall'esercizio 1906-907 le somme provenienti da reintegrazioni di fondi, dipendenti dalle leggi citate nel precedente capoverso, nonchè quelle provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive, verranno imputate al nuovo capitolo: «Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra ».

Per l'esercizio 1905-906 le somme di cui sopra saranno imputate al capitolo: « Costruzioni Navali - Fondo complementare », ecc. Le somme che risultassero al 30 giugno 1906 non impegnate su questo capitolo verranno col conto consuntivo trasportate al nuovo capitolo: « Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra ».

A incominciare dall'esercizio 1906-907 le somme che avrebbero dovuto costituire lo stanziamento del capitolo: « Costruzioni Navali - Fondo complementare, ecc. », saranno portate in aumento agli stanziamenti ordinari per le nuove costruzioni navali.

Art. 8.

Negli stanziamenti totali indicati nell'art. 1 della presente legge sono comprese le somme stabilite dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 per premi e compensi per la marina mercantile; salve però le variazioni conseguenti dalle nuove deliberazioni che il potere legislativo fosse per prendere in ordine ai premi di navigazione e di costruzione a favore della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 311 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto del 28 gennaio 1904, n. 28, concernente la dichiarazione di zone malariche in alcuni comuni della provincia di Lecce;

Veduto il rapporto col quale il Prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche e per la modificazione di quelle dei comuni di Presicce e di Salve, approvate col Nostro decreto precitato;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio Superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche, ad ogni effetto di legge e di regolamento, le porzioni di territorio della provincia di Lecce, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le zone malariche dei comuni di Presicce e di Salve, approvate col nostro decreto del 28 gennaio 1904, n. 28, ad ogni effetto di legge e di regolamento, vengono modificate secondo è esposto nell'elenco medesimo;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Lecce coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

Comuni di:

1. Aradeo — 2. Campi Salentino — 3. Cannole — 4. Castri — 5. Copertino — 6. Cursi — 7. Cutrofiano — 8. Galatone — 9. Giurdignano — 10. Lequile — 11. Leverano — 12. Minervino — 13. Montesano — 14. Palmariggi — 15. Patù — 16. San Donato — 17. Salice-Salentino — 18. Sogliano Cavour — 19. Soleto — 20. Spongano — 21. Sternatia — 22. Taurisano — 23. Uggiano — 24. *Veglie.*

Il territorio di ciascuno di questi Comuni, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

25. Comune di Acquarica del Capo.

La zona malarica ha per confini:

a nord, il confine con Taurisano, fino alla strada provinciale;

ad est, la detta provinciale fino all'abitato (che resta incluso dalla zona);

a sud, la vicinale, che, partendo dall'abitato, si dirige prima a nord-ovest e poi a sud-ovest verso il territorio di Ugento, e finisce nel punto mediano fra la masseria di Pampriano e quella Colombo;

ad ovest, il confine con Ugento.

Dalla zona malarica resta esclusa la masseria Patese.

26. Comune di Alessano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha per limiti:

a nord, la provinciale Alessano-Tiggiano;

ad est, il confine di Alessano e la provinciale Corsano-Gagliano;

a sud, il confine con Gagliano;

ad ovest, la provinciale Gagliano-Alessano.

La seconda zona malarica è compresa fra il confine con Specchia, la provinciale Alessano-Lucugnano e la strada vecchia per Specchia, restando incluso nella zona l'abitato di Alessano.

27. Comune di Arnesano.

La zona malarica ha per confini:

a nord, il confine con Novoli e con Carmiano;

ad ovest, il confine con Leverano;

a sud, quello con Monteroni fino alla Cappella dell'Annunziata, donde si stacca la strada vecchia per Novoli;

ad est, questa strada per Novoli.

28. Comune di Calimera.

La zona malarica è costituita dall'intero abitato di Calimera, compresi gli annessi giardini.

29. Comune di Caprarica.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta fra i confini con Lizzanello, Castri e Calimera e la strada Martano-Lecce, che attraversa l'abitato facendo un piccolo angolo nell'interno di questo.

30. Comune di Carmiano.

La zona malarica ha per confini:

ad est, nord ed ovest, il confine del Comune, dall'incontro del confine stesso colla strada Veglie-Carmiano, in prossimità della contrada Mascarini, fino all'incontro della strada Arnesano-Carmiano;

a sud, la strada Arnesano-Carmiano, includendo nella zona l'abitato della frazione Magliano e dello stesso Carmiano, e poi la strada Carmiano-Veglie fino all'incontro del confine della suddetta contrada Mascarini.

31. Comune di Carpignano Salentino.

La zona malarica ha per limiti:

a sud, il confine territoriale;

ad ovest, la strada che da Cursi, passando per la masseria Giammanigli, va ad incontrare la Serrano-Carpignano;

negli altri lati, questa strada e la Carpignano-Borgagne fino all'incontro del confine con Melendugno.

32. Comune di Casarano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata da una linea che cominciando a nord e nord-est, e precisamente alle prime case dell'abitato a Sant'Anna, segue la strada di Taurisano e poi ad est quella del Canale Cupo fino al punto in cui si unisce colla strada di Taurisano nella tenuta di Sant'Elia, che resta inclusa nella zona.

La seconda zona ha per limiti, partendo a nord dal confine con Taviano, il confine del Comune fino alla strada che da S. Angelo, lasciando a sud Li Capurri e a nord la Pompea, si dirige ad est: poi questa strada fino all'incontro di quella vecchia per Matino, poi questa, procedendo verso sud, fino alla strada Casarano-Taviano: questa fino al confine colla frazione Melissano: questo confine, verso sud-est, fino al confine comunale, che continua a segnare il limite est, e poi sud ed ovest, della zona.

33. Comune di Castrignano del Capo.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta a nord della strada Laviati, che parte dalla cappella di Sant'Oronzo, passa per la cappelluccia di San Giuseppe e va ad incontrare la provinciale Gagliano-Leuca, prima, e poi questa fino all'incontro del confine comunale di Gagliano.

34. Comune di Cavallino.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, e ad est, i confini territoriali;

ad ovest, la provinciale Galugnano-Lecce;

a sud, la strada che da San Cesario va ad incontrare, a Cavallino, la Caprarica-Lecce, e poi, questa strada nel tratto Cavallino-Casino-Castrignano dove incontra il confine comunale.

35. Comune di Corigliano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale che si trova a sud di una linea che segue la strada secondaria che taglia il confine est presso la masseria Montano e va ad incontrare l'altra strada secondaria, che passa per la masseria l'Apidè, continuando su questa fino alla masseria Nuova sul confine ovest del Comune.

36. Comune di Diso.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della strada provinciale Andrano-Diso-Ortelle.

37. Comune di Gagliano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta a nord di una linea che segue la provinciale fino alla masseria Chiani, indi lo stradone che va alla masseria Lama, poi un tratto della via Lama, la via Parriche, la via della masseria Cocuruzzi fino alla masseria omonima e da ultimo la strada di Monte Lugo fino al mare.

38. Comune di Galatina.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad est di una linea che segue la strada Sogliano-Galatina e la via vecchia di Copertino-Galatina fino al confine nord. Nella zona rimane incluso l'abitato di Galatina.

39. Comune di Giuggianello.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, est ed ovest, i confini del Comune;

a sud, una linea, da est ad ovest, che, partendo dal confine del Comune, segue per circa un km. la provinciale Minervino-Giuggianello e poi la via vecchia che passa per il casino Trizoni fino ad incontrare il confine di ovest del Comune.

40. Comune di Grottaglie.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha per confini:

ad ovest, il confine comunale, a partire dalla strada di Monteiasi andando verso nord, fino all'incontro del confine con Taranto;

a nord questo confine che segue il R. tratturo;

ad est, una linea spezzata formata da questo stesso tratturo fino alla strada vicinale che si stacca da esso a circa 1 km. ad est della masseria Buccito, e si dirige verso la masseria Malabarba; poi da questa strada fino a circa m. 700 a nord della masseria stessa (che resta esclusa dalla zona); poi dalla vicinale che dirigendosi a nord-ovest, verso la masseria Belvedere, raggiunge la Gravina che dà origine al canale di Monte di Mezzo. Indi detta linea è costituita, procedendo verso sud, dal canale Monte di Mezzo fino all'incontro della strada vecchia di Montemesola, poi da questa verso est fino all'estramurale di ovest di Grottaglie e da ultimo da questo fino al casello ferroviario n. 19;

a sud, una linea parallela alla ferrovia ed a circa m. 50 a sud di essa fino ad 1 km. ad ovest del cavalcavia sotto cui passa la corrente di Campo Freddo insieme colla strada vecchia di Taranto: poi da questo punto una linea perpendicolare alla strada di Monteiasi e da ultimo questa fino al confine comunale.

La seconda zona malarica, presso alla Madonna del Prato, è compresa fra la strada di Carosino e quella di San Giorgio ed ha una larghezza di m. 100 su ciascuno dei lati del canale di Madonna del Prato.

41. Comune di Lizzanello.

La zona malarica ha per limiti:

a nord e ad est, il confine con Lecce e con Vernole, fino al punto di incontro della strada Pisignano-Merine, la quale limita la zona a sud-ovest, fino all'incontro della strada Merine-Lizzanello;

a sud, la strada ora detta per circa km. 1; poi quella che staccandosi dalla Merine-Lizzanello, passa pel cimitero e va fino al confine con Cavallino;

ad ovest, questo confine.

42. Comune di Maglie.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest di una linea che dopo aver seguito la strada che da Scorrano va ad incontrare la provinciale Maglie-Collepasso, segue la strada secondaria che, partendo dalla provinciale stessa a circa metri 100 ad est del suo punto di incontro, attraversa il confine nord-ovest del comune di Maglie.

43. Comune Martignano.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, ad ovest ed a sud, i confini del Comune;

ad est, la strada che da Caprarica, attraversando Martignano, conduce a Zollino.

44. Comune di Matino.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest dell'abitato ed ha per limiti:

ad est, una linea che, cominciando a nord, segue prima la strada vecchia di Parabita fino all'incontro colla provinciale: poi questa fino all'abitato (che resta escluso dalla zona) e quindi la strada vecchia che da Matino si dirige verso Ugento, fino al confine con Casarano, e pel resto i confini del Comune.

45. Comune di Melpignano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della strada Castrignano-Melpignano e della strada secondaria che, passando per la masseria San Francesco va ad incontrare il confine comunale sud, presso il casello ferroviario n. 589, includendo nella zona tutto l'abitato.

46. Comune di Miggiano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta a nord della strada provinciale che, partendo da Taurisano lascia a sud il fabbricato di Miggiano e va a congiungersi colla strada Alessano-Montesano.

47. Comune di Morciano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta ad est dell'abitato, comprende la frazione di Barbarano nei suoi confini.

La seconda zona, ad ovest dell'abitato, ha per confini: il mare; il confine comunale e la strada vicinale che partendo dalle vicinanze della masseria San Biagio, in quel di Salve, si dirige prima verso est, includendo le « Murgie », e poi a sud-est, fino a raggiungere il confine con Patù, in contrada « Le Chiuse ».

48. Comune di Mottola.

La zona malarica ha per confini:

ad est, la strada che dalla stazione ferroviaria di San Basilio, conduce a Mottola, fino alla così detta locanda della Fontana;

a sud, la strada vecchia che dalla Locanda della Fontana, passando per la contrada Grotte, va alla borgata di Palagianello;

a nord, il tratto di ferrovia dalla stazione di San Basilio fino a m. 200 dal casello n. 65;

ad ovest ed a sud-ovest, il confine di Mottola.

49. Comune di Muro.

La zona malarica ha per confini:

ad est ed a sud, il confine naturale del Comune, dal suo punto di incontro colla strada Palmariggi-Maglie all'altro punto di incontro colla provinciale Muro-Sanarica;

ad ovest, questa strada fino alla strada di circonvallazione ad ovest dell'abitato: poi questa all'incontro della provinciale Muro-Maglie: poi questa per circa m. 500;

ad est, la strada secondaria che dalla Muro-Maglie va alla Maglie-Palmariggi: per m. 600; indi una traversa che va ad incontrare la strada Muro-Contrada Marsanò nel punto denominato Crocifisso, e, da ultimo, questa fino alla Maglie-Palmariggi:

a nord, questa strada fino al confine comunale.

50. Comune di Neviano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad est della strada Collepasso-Noviano-Secli ed è limitata da questa strada e, negli altri lati, dai confini del Comune.

51. Comune di Nociglia.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della provinciale Montesano-Nociglia-Scorrano, restando escluso l'abitato di Nociglia.

52. Comune di Novoli.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta a sud della strada Lecce-Novoli-Salice, ed è limitata da questa strada e dai confini con Arnesano, Carmiano, Veglie e Salice: nella zona è incluso tutto l'abitato.

53. Comune di Parabita.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest dell'abitato, ed è limitata ad est, dalla strada Matino Parabita-Taglie, escluso il casino Vinci ed inclusa la masseria Vecchia; pel resto è limitata dai confini del Comune.

54. Comune di Poggiardo.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della provinciale Vitigliano-Sanarica, restando incluso l'abitato di Poggiardo e gran parte della frazione Vaste.

55. Comune di Presicce.

La zona malarica già delimitata col R. decreto del 28 gennaio 1904, n. 28, viene modificata in modo da avere i seguenti confini:

a sud-ovest, il mare;

a nord-ovest, il confine con Ugento ed Acquarica fino alla provinciale;

a nord-est ed a est, la provinciale fino alla strada vicinale

che conduce ad Alessano e poi questa strada fino al confine comunale;

a sud, il confine del Comune.

56. Comune di Ruffano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad est della via che si stacca a metà circa della Taurisano-Miggiano, e passando sotto l'abitato di Ruffano ad est, va a Supersano.

57. Comune di Salve.

La zona malarica già delimitata col R. decreto 28 gennaio 1904, n. 28, viene modificata in modo da avere i seguenti confini:

a sud-ovest, il mare;

a nord-ovest e a sud-est, i confini del Comune;

a *nord-est*, la strada che dalla masseria Colombara va a Morciano.

Oltre alla zona ora descritta vi sono altre due zone.

La prima zona ha per confini:

a sud-ovest la provinciale; a sud la vicinale che, distaccandosi dalla provinciale a circa 1 km. di distanza dal confine di Presicce, va a congiungersi colla strada di Ruggiano; a nord-est le falde della Serra (inclusa la masseria Fersini); a nord il confine comunale.

La seconda zona ha per confini:

a sud, la strada che, partendo dalla via di Ruggiano, alle falde della Serra, si dirige ad ovest verso la masseria di Spiggiano e, a sud-est, va fino al confine comunale: pel resto la zona è limitata dai confini del Comune.

58. Comune di Sanarica.

La zona malarica è posta a sud-ovest dell'abitato e i suoi confini sono:

la strada comunale che da Sanarica va ad incrociare la provinciale Scorrano-Nociglia, passando dalla masseria Miggianello da un lato, la comunale Sanarica-San Casciano, dall'altro; poi il tratto di confine territoriale intersecato dalle due strade comunali suddette.

59. Comune di San Cesario.

La zona malarica ha per confini:

ad ovest, il confine con Lequile;

ad est, una linea spezzata che, partendo da nord, segue prima la ferrovia fino all'incontro della strada San Cesario-Cavallino, poi questa fino all'abitato di San Cesario; quindi l'estramurale di est fino alla strada provinciale per Galatina, che detta linea segue fino a breve distanza dall'abitato, e precisamente fino all'incontro colla strada vecchia che conduce alla masseria Li Belli; da *ultimo detta* linea segue questa strada fino al confine con Lequile.

60. Comune di Scorrano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della provinciale Nociglia-Scorrano-Maglie ed a sud della strada che da Scorrano va ad incontrare la provinciale Maglie-Collepasso.

61. Comune di Specchia.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad est della linea che segue la via che, staccandosi dalla Alessano-Locugnano (a circa m. 200 dalla masseria Panzera) conduce a Specchia, passa ad est dell'abitato e va a raggiungere la strada Miggiano-Taurisano presso il casino Croci, donde continua per una viottola che, passando per la masseria Stasi, va ad incrociare il confine nord di Specchia.

62. Comune di Supersano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad est della linea che segue la strada vicinale che da masseria Grande (estremo nord-ovest del territorio) si dirige verso sud-est, passando per la masseria Palazzo e lasciando ad *ovest le* masserie Amendola, Chiesa, Stanzia e Scoperta: devia poi verso ovest per circa m. 500 e quindi di nuovo verso sud-est fino alla masseria Pizzofalcone. Di qui il confine della zona è dato da una linea che segue verso ovest il prolungamento della strada vicinale che dalla masseria Pizzofalcone si dirige verso levante fino a raggiungere la curva di livello 100 che segue poi verso sud-est fino al confine di Supersano con Ruffano.

63. Comune di Surano.

La zona malarica è costituita dalla parte di territorio comunale posta ad ovest della strada che da Spongano, passando vicino alla Cappella di San Rocco, va a tagliare il confine di Nociglia presso la contrada di San Ilario.

64. Comune di Tiggiano.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale, incluso l'abitato, posta ad ovest della strada provinciale Corsano-Tiggiano-Tricase.

65. Comune di Tricase.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta ad ovest della strada Tiggiano-Tricase-Andrano, ed a sud, della strada Tricase-Specchia, escludendo dalla zona tutto l'abitato di Tricase, ed includendo tutto quello di Tutino e le case di Caprarica che restano ad ovest della strada Tiggiano-Tricase.

66. Comune di Zollino.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale posta fra la provinciale Maglie-Zollino-Galugnano e la ferrovia compresa la stazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell' interno
A. FORTIS.

Il numero 312 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il Prefetto della provincia di Cremona ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Cremona distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Cremona, ed indicazione dei rispettivi confini territoriali.

1° comune di Monte Cremasco; 2° comune di Palazzo Pignano; 3° comune di Pandino; 4° comune di Scannabue; il territorio di ciascuno di questi Comuni, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il numero 318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Reggio Calabria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia.

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Reggio Calabria, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Reggio Calabria con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

1. Comune di Africo.

La zona malarica comprende quella piccola porzione dell'ex foresta di Scrisà, che fa parte del territorio di questo comune ed è limitata:

a) ad est, dal confine dei territori di Africo e Bruzzano Zeffirio, e precisamente da qual tratto dello stesso che corre dal punto in cui esso rasenta la fattoria o casamento di Scrisà, a quello in cui è raggiunto dal sentiero che dalla frazione Motticella di Bruzzano conduce ad Africo;

b) a sud, dalla predetta linea di confine e precisamente dal tratto della medesima compreso tra il punto in cui è attraversato dal sentiero Motticella-Africo, e quello in cui attraversa (presso la foce) il fiume San Pietro;

c) ad ovest e nord, da una linea rasentante il fianco est e sud del monte Scapparrone (il quale cade quasi a picco sul piano di Scrisà) e che, partendo da quel punto del confine Africo-Bruzzano che attraversa le case coloniche di Scrisà, vada a raggiungere quell'altro dello stesso confine nel punto in cui attraversa il fiume San Pietro.

2. Comune di Fiumara di Muro.

La zona malarica è limitata:

a) a sud, dalla sponda destra del fiume Catona, e precisamente dal punto in cui nel Catona sbocca il torrente San Pietro, fino al punto in cui vi sbocca il vallone Incerti;

b) ad ovest, dal torrente San Pietro e precisamente da quel tratto compreso tra la foce nel Catona ed il punto in cui il torrente è attraversato dalla rotabile consortile Catona-Fiumara;

c) a nord, dalla rotabile anzidetta e precisamente da quel tratto di essa compreso tra il torrente San Pietro ed il vallone Incerti;

d) ad est, dal vallone Incerti e propriamente dal tratto di esso compreso tra la consortile Catona-Fiumara e la foce del Catona.

3. Comune di Grotteria.

La zona malarica è limitata:

a) ad est e nord-est, dalla linea di confine Grotteria-Giojosa Jonica, Grotteria-Martone e Grotteria-San Giovanni di Gerace, costituita per un primo tratto dal corso del fiume Turbolo, e per un secondo da quello del torrente Cuturello, e precisamente dal punto in cui dal Turbolo si stacca la linea di confine Grotteria-Siderno, fino al punto in cui al Turbolo si congiunge il Cuturello. Poscia dal corso di quest'ultimo, dalla confluenza col Turbolo, fino all'affluenza nello stesso del torrente Levadio o di San Giovanni di Gerace, e finalmente dal confine Grotteria-San Giovanni, dal punto di unione del Levadio col Cuturello, fino al punto in cui detta linea di confine è attraversata dalla mulattiera San Giovanni-Grotteria, detta di Cambruso;

b) a nord, da quest'ultima mulattiera e precisamente dal punto in cui attraversa il confine ultimo cennato, fino al Cuturello dove scende per attraversarlo e risalire l'altro fianco della valle col nome di mulattiera di Fallacca, indi da quest'ultima mulattiera dal Cuturello fino all'incontro della rotabile Giojosa-Grotteria;

c) ad ovest, dalla rotabile anzidetta e precisamente dal tratto, che corre dall'incontro colla mulattiera di Fallacca al punto in cui incontra l'altra, denominata Fornara;

d) a nord, nuovamente, dalla mulattiera Fornara per tutto il suo percorso, cioè dal punto in cui nasce dalla rotabile Giojosa-Grotteria, fino al punto in cui cessa, presso la rotabile Giojosa-Mammola, in prossimità del ponte sul Neblà;

e) a nord-ovest, dalla rotabile Giojosa-Mammola e precisamente dal punto in cui è raggiunta dalla mulattiera Fornara, fino al ponte sul torrente Neblà, dove raggiunge il confine Grotteria-Mammola;

f) ad ovest di nuovo, dalla linea di confine Grotteria-Mammola, e precisamente dal ponte sul Neblà fino al punto in cui (dopo aver attraversato il Turbolo) raggiunge la linea di confine Agnana-Siderno;

g) a sud-ovest e sud, dalla linea di confine Grotteria-Siderno, a partire dal punto in cui abbandona quella di Grotteria-Mammola fino al punto in cui, presso la foce del Turbolo, raggiunge la linea di confine Grotteria-Gioiosa Jonica.

4. Comune di Laureana di Borello.

La zona malarica è limitata:

a) a sud-ovest e sud, dalla linea di confine dei territori di Laureana e Rosarno o di Laureana e Feroleto della Chiesa, costituita dal fiume Metramo e precisamente dalla foce di detto fiume nel fiume Mesima, fino al punto in cui dalla sponda destra dello stesso si parte la mulattiera denominata Giuggiola;

b) ad est, dalla mulattiera della Giuggiola, e precisamente a partire dal punto in cui essa si stacca dalla sponda destra del fiume Metramo fino al punto in cui, dopo aver attraversato la rotabile provinciale Rosarno-Laureana, si divide in due rami (in contrada Lacquaniti); indi dal ramo est od a monte della mulattiera, fino al punto in cui raggiunge il confine dei territori di Laureana e Serrata, in contrada Borello;

c) a nord, dalla linea di confine dei territori di Laureana e Serrata, e propriamente da quel tratto della medesima limitato, ad est, dal punto in cui la raggiunge la mulattiera della Giuggiola, e, ad ovest, dal fiume Marepotamo;

d) a nord-ovest ed ovest, dalla linea di confine dei territori della provincia di Reggio e di quella di Catanzaro, costituita dal fiume Marepotamo, e precisamento da quel tratto di detto fiume compreso tra il punto in cui è raggiunto dal confine dei territori di Laureana e Serrata ed il punto in cui il fiume Marepotamo, congiungendosi col Metramo, forma il fiume Mesima.

5. Comune di Mammola.

Vi sono due zone malariche;

La prima zona è limitata:

a) ad est e nord-est, dal corso del torrente Neblà, che divide i territori di Mammola e Groteria, e precisamente dal punto in cui esso si congiunge col fiume Turbolo, fino a quello in cui in esso si scaricano le acque del vallone Brucavelano;

b) a nord, dal vallone anzidetto per tutto il suo percorso, cioè dallo sbocco sul Neblà, risalendo fino all'abitato dove ha origine;

c) a nord-ovest, da una linea che, partendo dal punto in cui il vallone Brucavelano entra nell'abitato di Mammola, costeggia il lato sud-est del paese, fino a raggiungere la rotabile Gioiosa-Mammola, presso il ponticello sul vallone Fana;

d) a nord e nord-est, nuovamente, dalla rotabile anzidetta, e precisamento a partire dal ponticello sul Fana e, dopo aver attraversato le piazze 14 Febbraio e Libertà o l'abitato di Mammola, fino al punto in cui raggiunge il ponte sul fiume Chiaro;

e) a nord-ovest, ovest e sud, dal corso del fiume Chiaro, dalla rotabile Mammola-Piani di Limina, per un primo tratto e poscia da quello del Turbolo, e precisamente dal ponte sul Chiaro, fino al punto in cui il Turbolo attraversa la linea di confine dei territori di Grotteria e Mammola.

La seconda zona è limitata;

a) ad est, dalla linea di confine dei territori di Mammola e Grotteria, e precisamente a partire dal punto in cui detta linea attraversa il torrente Zarapota, fino al punto in cui incontra la linea di confine dei territori di Mammola e Siderno;

b) a sud-est, da quest'ultima linea di confine e precisamente da quel tratto della medesima che va dal punto in cui si stacca dal confine Mammola-Grotteria, al punto in cui raggiunge il confine territoriale Mammola-Agnana;

c) a sud, da quel tratto del confine territoriale Mammola-Agnana che è costituito dalla mulattiera di contrada Tripilita, mulattiera che si segue fino al punto in cui raggiunge il confine Mammola-Canolo;

d) ad ovest, dal confine territoriale ultimo cennato e precisamente da quel tratto compreso tra il punto in cui si stacca dal confine Mammola-Agnana ed il punto in cui è attraversato dalla mulattiera denominata Dirupata;

e) a nord-ovest e nord, dalla mulattiera Dirupata, e propriamente da quel tratto compreso tra il punto in cui essa incontra il confine Mammola-Canolo e il punto in cui, si unisce alla mulattiera di contrada Albaneso. Indi da quest'ultima per tutta la sua lunghezza, cioè dal punto in cui si unisce alla mulattiera Dirupata fino a quello in cui si congiunge con l'altra del piano di Aconi; poscia dal corso di quest'ultima fino alla cosiddetta Croce d'Aconi, nel cui punto si unisce con la mulattiera della Rondinella, mulattiera che si segue fino al torrente Zarapota;

f) a nord-est, dal corso del torrente Zarapota e propriamente da quel tratto compreso tra il punto in cui vi giunge la mulattiera Rondinella a quello in cui è raggiunto dal confine territoriale Mammola-Grotteria.

6. Comune di Platì.

Oltre la zona dichiarata col R. decreto 26 marzo 1905, n. 128, ne esiste una seconda, che è limitata:

a) a nord, dalla mulattiera Platì-Cirella, a partire dal punto in cui attraversa la linea di confine dei territori di Platì e sua frazione Cirella, fino a quello in cui raggiunge l'abitato di Platì. Indi da una linea che gira, rasentando il lato nord di detto abitato per raggiungere la fiumara di Platì sotto l'abbeveratoio;

b) ad ovest, dalla fiumara anzidetta e precisamente dal punto sottostante l'abbeveratojo fino a quello in cui viene attraversata dal confine dei territori di Platì e Careri;

c) a sud e sud-est, dalla linea di confine Platì-Careri e precisamente dal punto in cui essa attraversa la fiumara di Platì fino al punto in cui raggiunge il confine Careri-Benestare;

d) ad est, dal confine territoriale Platì-Benestare e dall'altro Platì-Cirella (prolungamento del primo) e precisamente dal punto in cui il primo si stacca da quello di Careri-Benestare fino al punto in cui il secondo è attraversato dalla mulattiera Platì-Cirella.

7. Comune di Terranova Sappominulio.

La zona malarica è limitata:

a) a nord, dalla linea di confine dei territori dei comuni Terranova-Iatrinoli, Terranova-Radicena e Terranova-Cittanova, costituita dal corso della fiumara Razzà, e precisamente dal punto in cui la fiumara sbocca nel torrente Marro fino a quello in cui è abbandonata dalla linea di confine dei territori di Terranova e Cittanova;

b) ad est, dalla linea di confine Terranova-Cittanova e propriamente dal tratto della medesima, che corre dal punto in cui abbandona la fiumara Razzà per raggiungere il corso della fiumara Sicca;

c) a sud-est e sud, dalla linea di confine Terranova-Molochio e precisamente da quel tratto della medesima che è costituito dalla fiumara Sicca, cioè dal punto in cui quest'ultima è raggiunta dalla linea di confine Terranova-Cittanova, fino a quello in cui si versa nel torrente Marro;

d) a sud-ovest ed ovest, dal corso del torrente Marro e precisamente da quel tratto dello stesso, che è compreso fra il punto in cui riceve le acque della fiumara Sicca e quello in cui riceve quelle della fiumara Razzà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
A. FORTIS.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il regolamento approvato col R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti del 25 agosto 1902, n. 397, del 18 febbraio 1904, n. 86 e del 22 agosto 1904, n. 486, concernenti la dichiarazione di zone malariche nel territorio della provincia di Roma;

Veduto il rapporto col quale il Prefetto della provincia stessa ha trasmesso le proposte di quel medico provinciale per la modificazione di alcune delle zone malariche approvate coi su citati Nostri decreti;

Veduto il parere del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elenchi delle zone malariche esistenti in provincia di Roma, approvati coi Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 397, 18 febbraio 1904, n. 86 e 22 agosto 1904, n. 486, vengono modificati in conformità di quanto è indicato nello elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, al fine di maggiormente precisarne la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimenti ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO contenente modificazioni di alcune zone malariche esistenti in provincia di Roma.

1. Comune di Genzano:

La seconda delle due zone malariche esistenti nel territorio di questo Comune, approvato con R. decreto del 25 agosto 1902, n. 397, viene modificata in modo da comprendere il territorio comunale come è circoscritta dai suoi confini, meno la parte a nord-est di una linea che segue la via Appia Vecchia, dal punto ove taglia il confine con Ariccia fino al casale di San Carlino. Ripiega poi detta linea, sulla mulattiera di San Carlino, detta di Tor Paluzzi, fino a trovare la curva di livello, che, a 400 metri, si porta sulla provinciale Appia alla colonna miliaria XVIII, per incontrare, su questa provinciale, il confine con Civita Lavinia.

2 e 3. Comuni di Vicovaro e San Polo dei Cavalieri.

La seconda delle due zone malariche esistenti nel territorio del comune di Vicovaro, approvato col R. decreto 18 febbraio 1904, n. 86, viene ampliata in modo da avere per confine una linea che segue prima la strada Valeria a partire dalla località San Sepolcro sino all'altezza del ponte Fiume Rotto; indi risale l'Aniene sino dove questo separa il comune di Vicovaro da quello di Castel Madama; di poi continua per la mulattiera che circonda il casale Sacco Muro e raggiunge sull'Aniene la località di San Sepolcro già detta.

Questa zona viene quindi a comprendere anche il territorio che, secondo detto decreto, erroneamente costituiva la prima zona malarica del comune di San Polo dei Cavalieri, nel quale pertanto deve intendersi esistere soltanto la seconda delle due zone descritte col ripetuto R. decreto del 18 febbraio 1904, n. 86.

4 e 5. Comuni di Licenza e Roccagiovane.

Dall'elenco delle zone malariche della provincia di Roma, approvato con R. decreto 22 agosto 1904, n. 486, vengono tolte quelle appartenenti a questi due Comuni il cui territorio deve quindi ritenersi interamente immune.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il numero 815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Venezia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche, ad ogni effetto di legge e di regolamento, le porzioni di territorio della provincia di Venezia, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto: *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Venezia con l'indicazione dei limiti territoriali di ciascuna zona.

1. Comune di Annone Veneto.

La zona malarica comprende quella parte di territorio che trovasi a sud-est della linea tracciata dalle due strade comunali dette di Corbolone e della Carlina ed è delimitata dalle dette strade e dal confine corrispondente della circoscrizione territoriale del Comune.

2. Comune di Campolongo Maggiore.

La zona malarica comprende l'intera frazione di Bojon cioè quel tratto di territorio che trovasi a destra del fiume Brenta e che è limitato dal detto fiume e dal confine comunale.

3. Comune di Chirignago.

La zona malarica comprende quella parte di territorio che trovasi a sud di una linea costituita, partendo da est e volgendo verso ovest, dallo scolo Cimetta, per quel tratto compreso fra il confine del comune di Mestre ed il ponte della strada consorziale Manente; dalla detta strada consorziale Manente, dal ponte sullo scolo Cimetta alla provinciale Spinea-Mestre; dalla strada provinciale Spinea-Mestre per quel tratto compreso fra la strada consorziale Manente ed il confine col comune di Spinea.

4. Comune di Marcon.

La zona malarica comprende l'intiera frazione di Gaggio, nei limiti della relativa mappa catastale censuaria.

5. Comune di Meolo.

La zona malarica comprende quella parte di territorio così limitato:

a nord-ovest dalla strada ferrata, dal passaggio a livello sulla strada comunale di Meolo, al ponte sul fiume Vallio;

a sud-ovest dal fiume Vallio, dal ponte della strada ferrata al ponte della Vela;

a sud-est dal canale Fossetta, dal ponte della Vela al ponte della strada comunale di Meolo;

a nord-est dalla strada comunale di Meolo, dal ponte sul Fossetta al passaggio a livello della strada ferrata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il numero 316 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Verona ha inviato la proposta di quel medico provinciale per modificare la zona malarica del comune di Mozzecane delimitata col precedente R. decreto del 22 febbraio 1903, n. 80;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulla anzidetta proposta;

Udito il Consiglio Superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona malarica del comune di Mozzecane, in provincia di Verona, già approvata con R. decreto 22 febbraio 1903, n. 80, ad ogni effetto di legge e di regolamento viene modificata in conformità di quanto è indicato nell'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO contenente la modificazione della zona malarica esistente nel comune di Mozzecane in provincia di Verona.

Comune di Mozzecane.

La zona malarica, già delimitata con R. decreto 22 febbraio 1903, n. 80, viene estesa a tutto il territorio comunale nei suoi attuali confini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 18 maggio 1905:

I seguenti ufficiali d'ordine nell'amministrazione militare furono nominati ufficiali d'ordine nell'amministrazione provinviale (L. 1,500):

Ferrazzi Giuseppe — Stagnitta Salvatore — Giusiana Vittorio — Fanoi Roberto.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 15 maggio 1905:

I seguenti commissari di 2ª classe furono promossi alla 1ª classe (L. 5,000):

Castaldi cav. dott. Domenico, per merito — Guida cav. dott. Guido, id. — Rosiello cav. dott. Francesco Paolo, id. — Pansa cav. dott. Federico, per merito — Tupone cav. Federico, per anzianità — Pelatelli cav. dott. Alfredo, per merito — Bondi cav. prof. Augusto, id. — Mazzacurati cav. Ettore, id. — Severe cav. Achillo, id. — Trapasso cav. Antonio, per anzianità — Laganà cav. dott. Vincenzo, per merito — De Domenico cav. dottor Edoardo, id. — Piazzetta cav. Giovanni, id. — Montmasson cav. dott. Giuseppe, id. — Rossi cav. dott. Salvatore, per anzianità — Pacenza cav. dott. Giov. Battista, per merito — Alongi-Fucarino cav. Giuseppe, id. — Antoniazzi cav. Vincenzo, id. — Massaria cav. dott. Alessandro, id. — Ippoliti cav. Giuseppe, per anzianità.

I seguenti commissari di 3ª classe furono promossi alla 2ª classe (L. 4500):

Longo cav. Giovanni, per merito — Allinei cav. dott. Felice, per anzianità — Bibolini cav. Giovanni, per merito — Abbondati cav. Raffaele, id. — Scielzo cav. dott. Ferdinando, per anzianità — Adinolfi cav. Carmine, per merito.

I seguenti commissari di 4ª classe furono promossi alla 3ª classe (L. 4000):

Saracini cav. dott. Emilio, per anzianità e merito — Marsullo Bernardino, per merito — Frasca rag. Giuseppe, id. — Secchi

cav. dott. Riccardo, per anzianità e merito — Degli Uberti Vincenzo, per merito — Muro cav. Giuseppe, id. — Ferretti dott. Angelo, per anzianità e merito — Panozzo Giacomo, per merito — Falcitano cav. dott. Domenico, id. — Amendolagine Leonardo, per anzianità e merito — Macaluso Nunzio, per merito.

Zallio dott. Augusto, vice commissario di 3ª classe promosso per anzianità alla 2ª classe (L. 2500).

I seguenti delegati di 3ª classe furono promossi alla 2ª classe (L. 2500):

Panariello Antonio, per merito — Rocchi Giulio per anzianità e merito — Corrado dott. Giuseppe, id. — Argentirori Carlo, per merito — Calabrese rag. Andrea, per anzianità e merito.

Con R. decreto del 16 aprile 1905:

Farias comm. Francesco, questore di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con decreto Ministeriale del 15 maggio 1905:

I seguenti archivisti di 2ª classe furono promossi alla 1ª classe (L. 3500):

Fedele Giovanni, per merito — Garofalo Domenico, id. — Cavalieri Federico Augusto, id. — Pericoli cav. Ignazio, id. — Spotti Luigi, per anzianità.

I seguenti archivisti di 3ª classe furono promossi alla 2ª classe (L. 3000):

Malagoni Federico, per merito — Gioia Edoardo, id. — Lanzetta Vincenzo, per anzianità.

I seguenti ufficiali d'ordine di 2ª classe furono promossi alla 1ª classe (L. 2000):

Alecchi Arturo, per merito — Iacona Pietro, per anzianità — D'Albero Oreste, id. — Costantino Gaetano, per anzianità e merito — Battain Domenico, per merito — D'Alessandro Ottone, per anzianità e merito — Russo Francesco, id. — Paolillo Giuseppe, per anzianità — Vitale Edoardo, per merito — Vecchi Achille, per anzianità — Scavelli Salvatore, per anzianità e merito — Sivori Giuseppe, per anzianità.

I seguenti ufficiali d'ordine di 3ª classe furono promossi alla 2ª classe (L. 1500):

Pappalardo Carmelo, per anzianità — Giorgi Alberto, per merito.

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 28 maggio 1905:

Cigersa Angelo, contabile di 1ª classe nell'amministrazione carceraria, in servizio da oltre dieci anni, collocato in aspettativa, a sua domanda per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1905, con l'assegno annuo di L. 1500, uguale alla metà dello stipendio di cui è provveduto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1905,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio successivo:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 7000, dal 1° marzo 1905, i signori:

De Cesare cav. Carlo, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Sommariva cav. Bassano, id. di Venezia.

Luparia cav. Roberto, presidente del tribunale civile e penale di Voghera.

Spallanzani Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Tognoli cav. Nicomede, id. di Bologna.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 7000, dal 1° aprile 1905, i signori:

Cairo cav. Pier Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Aosta.

Porchio cav. Domenico, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Crosta Curti Petarda cav. Francesco Giacomo, presidente del tribunale civile e penale di Sondrio.

Gini cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Firenze.

Sansone cav. Pasquale, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aquila.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 6000, dal 1° marzo 1905, i signori:

Rostagni Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Casale.

Coglitore Vincenzo, presidente del tribunale civile e penale di Sciacca.

Benedetti cav. Andrea, id. di Vallo della Lucania.

Pisani cav. Marco Tullio, id. di Pavia.

Bruni Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Casale.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 6000, dal 1° aprile 1905, i signori:

Messeri Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari.

Pertini cav. Pietro, id. di Torino.

Addeo Enrico, id. di Trani.

Giordano Giuseppe Giustino, id. di Catanzaro.

Sterio Placido, presidente del tribunale civile e penale di Mistretta.

Lombardi cav. Baldassarre, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale d'Isernia.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 3900, dal 1° marzo 1905, i signori:

Celasco Tito, giudice del tribunale civile e penale di Firenze.

Bernardi Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pisa.

Marsoni Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Venezia.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1905,
registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo:

All'uditore Ciampoli Romolo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Prato, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 14 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Vigorita Antonio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Taranto, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 10 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Simonetti Biagio, destinato in temporanea missione di vice pretore alla pretura urbana di Livorno, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 15 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con decreto Ministeriale del 27 aprile 1905,
registrato alla Corte dei conti il giorno 4 maggio 1905:

All'uditore Duchen Giuseppe, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Arezzo, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 13 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Toesca Di Castellazzo Giulio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Biella, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 10 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Montulli Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Cividale, è assegnata l'indennità mensile di L. 100, dal giorno 14 aprile 1905, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con R. decreto del 4 maggio 1905:

Mosca cav. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sulmona.

Spanò cav. Filippo Neri, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Girgenti, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Lombardi cav. Giuseppe Francesco Saverio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bobbio, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma, è tramutato a Sciacca, continuando nella detta applicazione.

Beneduce Giuseppe, pretore del mandamento di Gioi Cilento, è tramutato al mandamento di Rotonda.

Desti Brancatelli Gaetano, pretore del mandamento di Santa Lucia del Mela, è tramutato al mandamento di San Fratello.

Marchese Francesco, pretore del mandamento di Tortorici, è tramutato al mandamento di Santa Lucia del Mela.

Venuti Vincenzo, pretore del mandamento di Naro, in aspettativa, è richiamato in servizio, dal 4 maggio 1905 presso il mandamento di San Demetrio Corone.

Degli Uberti Vincenzo, pretore del mandamento di Biccari, in aspettativa, è richiamato in servizio, dal 1° maggio 1905, presso lo stesso mandamento di Biccari.

Pagnozzi Pietro, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Biccari, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con le stesse funzioni e con lo stesso incarico al mandamento di Castellaneta.

Scarano Cesare, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Castellaneta, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con le stesse funzioni e con lo stesso incarico al mandamento di San Nicandro Garganico.

Ceccherelli Guido, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Siena, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Cesena con indennità mensile.

Sanvenero Manfredo, vice pretore del 1° mandamento di Spezia, è tramutato al 2° mandamento di Spezia.

I sottonotati sono nominati vice pretori del mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1904-1906:

Del Vecchio Vincenzo, del mandamento di Grimaldi.

Cangini Enrico, del madamento di Camaiore.

Cervigni Vittorio, del mandamento di Treia.

Roberti Aurelio, del mandamento di Montemagno.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Gasperoni Ugo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Ripatransone;

da Isastia Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Foggia;

da Oliari Aiace, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Secondo Parmense;

da Florio Salvatore, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Catania.

Con R. decreto del 7 maggio 1905:

Camerana cav. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è riammesso in servizio dal 16 maggio 1905, ed è richiamato al precedente posto di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, coll'annuo stipendio di L. 7700, conservando il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte di cassazione.

Mucchi cav. Venceslao, consigliere della Corte d'appello di Torino, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, coll'annuo stipendio di L. 9000.

Massa Saluzzo cav. Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, è nominato consigliere della Corte d'appello di Torino, con l'attuale stipendio di L. 6600.

Marotta cav. Michele, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sala Consilina, è tramutato ad Avezzano.

Pellegrini Benedetto, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Avezzano, con l'annua indennità di L. 600, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Sala Consilina, continuando a percepire la stessa indennità, di annue L. 600.

Pezzati Marcantonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Girgenti coll'annua indennità di L. 600.

Prosperi Giovanni Maria, giudice del tribunale civile e penale di Sassari, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, dal 28 aprile al 30 giugno 1905, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Amoroso Vittorio, aggiunto giudiziario del tribunale di Firenze, è sospeso dall'ufficio per due mesi dalla data del presente decreto.

Venditti Federico, pretore del mandamento di Cerchiara di Calabria, è tramutato al mandamento di Davoli.

Moscati Francesco, pretore del mandamento di Pitigliano, è tramutato al mandamento di Celenza Valfortore.

Ronca Filippo, pretore del mandamento di Andretta, in aspettativa, è richiamato in servizio dal 10 maggio 1905 ed è tramutato al mandamento di Norcia.

Foglia Pietro, pretore del mandamento di Frosolone, è collocato in aspettativa per due mesi dal 9 aprile 1905.

Licari Francesco Paolo, pretore del mandamento di Troina, è collocato in aspettativa per otto mesi dal 16 maggio 1905, con l'assegno della metà dello stipendio.

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto Presidenziale del 15 aprile 1905:

Caruso Corrado, alunno di 3ª classe alla pretura di Carini, è tramutato al tribunale di Girgenti.

Con R. decreto del 27 aprile 1905:

Montolini Antonio, cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, in aspettativa sino al 30 aprile 1905, è confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, dal 1° maggio 1905, continuando a percepire l'attuale assegno.

Con decreto Presidenziale del 1° maggio 1905:

Troili Augusto, alunno di 1ª classe nella pretura di Soriano nel Cimino, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Roma.

Reali Francesco, alunno di 2ª classe nella pretura di Frascati, è tramutato alla pretura di Soriano nel Cimino.

Ronconi Alfredo, alunno di 3ª classe nella pretura di Genzano di Roma, è tramutato alla pretura di Frascati.

Jodice Gennaro, alunno di 3ª classe della pretura di Buccino, dove non ha ancora preso possesso, è invece tramutato alla pretura di Cerignola, con obbligo d'immettersi in possesso in detto ufficio nel termine di giorni cinque dalla data della registrazione del presente decreto alla Corte dei conti.

Grassi Marcello, alunno di 1ª classe della pretura di Castellabate, dove non ha ancora preso possesso, è restituito al precedente posto nella pretura di Arezzo.

Manzi Bartolomeo, alunno di 3ª classe della pretura di Bonefro, dove non ha ancora preso possesso, è restituito al precedente posto presso la pretura di Termoli.

Petilli Scipione, alunno di 1ª classe presso la pretura di Ottaiano, è tramutato al mandamento di Sant'Angelo dei Lombardi.

Zit Eugenio, alunno di 2ª classe presso la pretura del 10° mandamento di Napoli, è tramutato al tribunale di Napoli.

Giaccari Orazio, alunno di 1ª classe presso il tribunale di Napoli, è tramutato alla pretura del 10° mandamento di Napoli.

Galdi Giuseppe, alunno di 1ª classe presso la cancelleria della

Corte d'appello di Napoli, è tramutato al tribunale di Napoli.

Maturi Reffaele, alunno di 1ª classe presso il tribunale di Napoli, è tramutato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli.

La Volpe Guglielmo, alunno di 3ª classe presso la cancelleria della Corte d'appello di Napoli, è tramutato al tribunale di Ariano di Puglia.

Palladino Guglielmo, alunno di 1ª classe presso il tribunale di Napoli, è tramutato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli.

Tagliaferri Guglielmo, alunno di 3ª classe presso la 2ª pretura urbana di Napoli, è tramutato al tribunale di Napoli.

Lettieri Biagio, alunno di 3ª classe presso la pretura del mandamento di Solofra, è tramutato alla 2ª pretura urbana di Napoli.

Pirani Luigi, alunno di 3ª classe presso la pretura dell'11º mandamento di Napoli, è tramutato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli.

Fantinelli Antonio, alunno di 3ª classe nella pretura di Bologna, è tramutato alla cancelleria del tribunale di Bologna, nella quale dovrà assumere servizio entro tre giorni dalla pubblicazione della registrazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale.

Cerioli Ulisse, alunno di 2ª classe nella cancelleria del tribunale di Bologna, è tramutato alla 1ª pretura di Bologna, nella quale dovrà assumere servizio entro tre giorni dalla pubblicazione della registrazione l presente decreto nel *Bollettino ufficiale.*

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1905:

Puxeddu Pietro, vice cancelliere della pretura di Muravera, in aspettativa, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Muravera, a decorrere dal 28 aprile 1905, cessando dal percepire l'attuale assegno.

Celle Nicolò Ernesto, vice cancelliere della pretura di Feltre, è collocato in aspettativa per sei mesi, a decorrere dal 16 maggio 1905, con l'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.

Gerbolini Michele, vice cancelliere della 1ª pretura di Spezia, in servizio da oltre 10 anni, è collocato in aspettativa per tre mesi, a decorrere dal 16 maggio 1905, con l'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.

Avoni Silvio, vice cancelliere della pretura urbana di Venezia, è tramutato alla 1ª pretura di Verona.

Con R. decreto del 4 maggio 1905:

Tucci Pasquale, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza, è nominato cancelliere della pretura di Rogliano, coll'attuale stipendio di L. 2400.

Palango Pietro, cancelliere della pretura di Rogliano, è tramutato alla pretura di Corigliano Calabro, a sua domanda.

Sanna Virdis Emilio, cancelliere della pretura di Villanova Monteleone, è tramutato alla pretura di Santadi.

Davalli Andrea, cancelliere della pretura di Poviglio, è tramutato alla pretura di Berceto.

Lanza Giuseppe, cancelliere della pretura di San Damiano Macra, è tramutato alla pretura di Avigliana.

Imbimbo Luigi, cancelliere della pretura di Solofra, è tramutato alla pretura di Mignano.

Todaldi Felice, cancelliere della pretura di Vignale, è tramutato alla pretura di Occimiano.

Calvi Domenico, cancelliere della pretura di Spigno Monferrato, è tramutato alla pretura di Vignale.

Franzoni Luigi, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è nominato cancelliere della pretura di Isco, coll'attuale stipendio di L. 1900.

Cecconi Alfredo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Borgotaro, in aspettativa sino al 27 aprile 1905 è richiamato in servizio dal 28 aprile 1905, ed è nominato cancelliere della pretura di Cagnano Varano, coll'attuale stipendio di L. 1900.

Leonardi Giuseppe, cancelliere della pretura di Cagnano Varano, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Mistretta, è tramutato alla pretura di Milis, continuando nella detta applicazione.

Ramoino Giovanni, cancelliere della pretura di Sannazzaro dei Burgondi, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Genova, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Savona, coll'attuale stipendio di L. 1900, cessando dalla detta applicazione.

Berlingieri Giacomo, cancelliere della pretura di Cairo Montenotte, è tramutato alla pretura di Sannazzaro dei Burgondi, ed è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Genova.

Manzoni Bartolomeo, cancelliere della pretura di San Stefano d'Aveto, è tramutato alla pretura di Cairo Montenotte.

Borghesi Generoso, cancelliere della pretura di Appiano, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Perugia, è tramutato alla pretura di Grossotto, continuando nella stessa applicazione.

Ardigò Andrea, cancelliere della pretura di Grossotto, è tramutato alla pretura di Appiano.

Con decreto Ministeriale del 4 maggio 1905:

Cortese Giuseppe, cancelliere della pretura di Calizzano, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Savona.

Tortorella Vincenzo, cancelliere della pretura di Corigliano Calabro, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza, coll'attuale stipendio di L. 2300.

Con R. decreto del 7 maggio 1905:

Carafa cav. Oreste, cancelliere del tribunale civile e penale di Montepulciano, applicato temporaneamente al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, coll'annua indennità di L. 500, è tramutato al tribunale civile e penale di Vercelli, cessando dall'attuale applicazione al Ministero e dal godimento della detta indennità ed è applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma.

Matteoli Giulio, cancelliere del tribunale civile e penale di Grosseto, è tramutato al tribunale civile e penale di Montepulciano.

Zucca Carlo, già cancelliere della pretura di Orzinuovi, in aspettativa fino al 15 maggio 1905, è confermato nell'aspettativa stessa per un altro anno, a decorrere dal 16 maggio 1905, con la continuazione dell'attuale assegno.

A Marzi Attilio, vice cancelliere della pretura di Rimini, collocato a riposo, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di pretura.

D'Angelo Nicola, cancelliere della pretura di Loreto Aprutino, è tramutato alla pretura di Casalbordino.

Guarnotta Gregorio, cancelliere della pretura di Sommatino, applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo, è tramutato alla pretura di Loreto Aprutino, continuando nella detta applicazione.

Con decreto Ministeriale del 7 maggio 1905:

Sciore Gaetano, vice cancelliere della pretura di Villa Santa Maria, in aspettativa, è collocato a riposo, con decorrenza dal 1º giugno 1905.

Marzi Attilio, vice cancelliere della pretura di Rimini, è collocato a riposo, con decorrenza dal 1º giugno 1905.

Santi Egidio, cancelliere del tribunale civile e penale di Vercelli, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma, è nominato vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma, con l'attuale stipendio di L. 3500.

Vannutelli Luigi, segretario della R. procura presso *il tribunale* civile e penale di Frosinone, è nominato vice cancelliere ag-

giunto alla Corte d'appello di Roma, coll'attuale stipendio di L. 1900.

Schettini Ernesto, cancelliere della pretura di Pollica, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, coll'attuale stipendio di L. 1900, continuando nella detta applicazione.

Novaro Paolo, vice cancelliere della pretura di Savona, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi, dal 1° aprile 1905, con la continuazione dell'attuale assegno.

Dellarosa Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Aulla, è tramutato alla pretura di Savona, lasciandosi impegnato per l'aspettativa di Novaro Paolo il posto nella pretura di Aulla.

Il decreto Ministeriale in data 21 settembre 1904, col quale Gesuè Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Campobasso, fu sospeso dall'ufficio per quindici giorni e fermo l'obbligo di prestare servizio, è revocato.

Con decreto Ministeriale dell'8 maggio 1905:

Pisano Raffaele, vice cancelliere della pretura di Guspini, è tramutato alla pretura di Bitti.

Manduco Giovanni Battista, vice cancelliere della pretura di Bitti, è tramutato alla pretura di Guspini.

Con decreto Presidenziale del 2 maggio 1905:

Vaschetti Francesco, alunno di 3ª classe alla pretura di Carmagnola, è tramutato a quella di Avigliana, con obbligo di prendere possesso entro otto giorni dalla pubblicazione della registrazione del decreto.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1905,

È concesso:

al notaro Frau Michele una proroga sino a tutto il 29 agosto 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pula;

al notaro Farrocco Belisario una proroga sino a tutto il 16 maggio 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cerro al Volturno.

Con R. decreto del 4 maggio 1905:

Nicolini Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Monzambano, distretto notarile di Mantova.

Mariani Annibale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Campagnola Emilia, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

Favolla Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di San Martino in Rio, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

Taddei Taddeo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Vetto, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

Gatti Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Toano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

Ferri Giacomo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Manoppello, distretto notarile di Chieti.

Giuffrè Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Casellina e Torri, distretto notarile di Firenze.

Ruscica Santi, notaro residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è traslocato a Porta San Marco, frazione del comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Bartolini Pietro, notaro a Limite, frazione del comune di Capraia e Limite, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Signa, stesso distretto.

Mori Torquato, notaro residente nel comune di Montecatini di Val di Cecina, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Galluzzo, distretto notarile di Firenze.

Toti Brunetto, notaro residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è traslocalo nel comune di Firenze.

Machi Giovanni Battista, notaro residente nel comune di Valle Castellana, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Castellalto, stesso distretto

Brezzi Emilio, notaro residente nel comune di Castagnole Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria.

De Fornera Lucio, notaro residente nel comune di Venzone, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Gemona stesso distretto.

Manfredi Enrico, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bagnolo in Piano, distretto notarile di Modena.

Con R. decreto del 7 maggio 1905:

Magrone Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Foggia, distretto notarile di Nocera.

Marchese Silvio Enrico, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Cogne, distretto notarile di Aosta

Viola Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Altare, distretto notarile di Savona.

Orlandini Cisello, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Capannoli, distretto notarile di Pisa.

Della Chiostra Francesco, notaro residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Pisa.

Borro Nicolò, notaro residente nel comune di Magliolo, distretto notarile di Finalborgo, è traslocato nel comune di Pietra Ligure, stesso distretto.

Luciani Gerardo è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Cerreto di Spoleto, distretto notarile di Spoleto, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Iozia Francesco è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Archivi notarili.

Personale subalterno.

Mola Achille, è nominato copista nell'archivio notarile di Teramo, coll'annuo stipendio di L. 700.

A Leoni Vittorio, archivista nell'archivio notarile di Arezzo, coll'annuo stipendio di L. 1200, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1400.

A Martini Enrico, sottoarchivista nell'archivio notarile di Arezzo, coll'annuo stipendio di L. 1000, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1100.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 16 aprile 1905,

registrato alla Corte dei conti il 1° maggio successivo:

Fedozzi cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Bologna, è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione presso l'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

Argenti cav. dott. Antonio, consigliere della prefettura di Bologna, è confermato, per un altro triennio, nella carica di membro del Consiglio d'amministrazione presso l'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

Nani Mocenigo conte cav. Mario, deputato provinciale, e Scarpa avv. cav. Giuseppe, consigliere di Prefettura, sono confermati, per un altro triennio, nella carica di membri del Consiglio d'amministrazione presso l'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.

Con R. decreto del 27 aprile 1905, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo:

Brancati Francesco, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, in aspettativa per il mese di marzo 1905, è confermato nell'aspettativa medesima sino a tutto il mese di aprile successivo.

Culto.

Con R. decreto del 4 maggio 1905:

È stato concesso il R. *Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Olivieri sac. Giovanni, al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Bagnorea.

Collini sac. Giuseppe, coadiutore con diritto di futura successione al sacerdote Augusto Jaconi, titolare del canonicato dei Santi Imero ed Eumerio nel capitolo cattedrale di Ripatransone.

Casarino sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Colombano in Moranego (Davagna).

Savelli sac. Giulio Filippo al beneficio parrocchiale dei Santi Costanzo e Martino in Torrita.

Con R. decreto del 7 maggio 1905:

È stato concesso il R. *Exequatur* alle Bolle pontificie, con la quale monsignor Pasquale Morganti è stato nominato arcivescovo di Ravenna.

In virtù del R. patronato sono stati nominati:

Calderoni sac. Luigi alla parrocchia di Croara (Gazzola).

Bitossi sac. Giovanni alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano in Riglione.

Tuoni sac. Salvatore, vice parroco della cattedrale di Livorno.

Pierini sac. Federigo, alla parrocchia di Sant'Anna fuori le Mura di Lucca.

Di Giambattista diacono Benedetto alla seconda coadiutoria nella chiesa parrocchiale di Carsoli.

Sono stati autorizzati:

la fabbriceria parrocchiale di Asso ad accettare il legato della somma di L. 500, disposto dal fu Alberto Curioni;

la fabbriceria parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Castelnuovo Gherardi ad accettare due legati, l'uno della somma di L. 4000, l'altro della somma di L. 500; legati disposti dalla fu Teresa Villa;

il parroco di Santa Maria della Pieve in Cavallermaggiore ad accettare il legato di un fondo, disposto dal fu Giuseppe Solavaggione;

i parroci della chiesa di San Giovanni Battista in Grazzanise ad accettare l'eredità lasciata dalla fu Teresa Palazzo;

la fabbriceria parrocchiale di Manerbio ad accettare il legato di un fondo, disposto dal fu Domenico Migliorati;

la fabbriceria parrocchiale della SS.ma Trinità in Milano ad accettare il legato della somma di L. 2000, disposto dalla fu Carolina Belloni ved. Varini;

la fabbriceria parrocchiale di San Martino in Monselice ad accettare il legato di una casa, disposto dalla fu Giovanna Nonnato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,159,540 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 60, al nome di Giono *Domenica* fu Martino, minore, sotto la patria potestà della madre Dagassò Marta fu Martino, domiciliata a Valchiusella (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giono *Michelina Martina* vulgo *Domenica* fu Martino ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 850,053 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 115 al nome di Gorlier *Amelia* fu Luigi, nubile, domiciliata a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gorlier *Maria Amelia* fu Luigi, nubile, domiciliata a Parigi, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 luglio 1905.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio, in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione Portafoglio*)

7 luglio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,69 44	102,69 44	104,41 83
4 % *netto*	104,45 83	102,45 83	104,38 22
3 1/2 % *netto*	102,87 50	101,12 50	102,80 84
3 % *lordo*	74,32 50	73,12 50	73,67 91

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a due posti di vice segretario nel ruolo organico del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità.

Secondo il regolamento approvato col R. decreto 17 luglio 1904 n. 431, è aperto il concorso, per esame, a due posti vice se-di gretario nel ruolo organico del personale per i musei, gallerie e scavi di antichità, con lo stipendio annuo di L. 1000.

Per l'ammissione al concorso, i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (direzione generale per le antichità e belle arti), non più tardi del 31 luglio corrente, la domanda in carta bollata da una lira, con l'esatta indicazione del proprio domicilio e la dichiarazione di esser disposti ad accettare qualsiasi residenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° licenza della scuola tecnica o del ginnasio;

2° certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato, al termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato l'età di 30 nè ha meno di 20 anni;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato medico di sana costituzione fisica;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato negativo di penalità.

Gli ultimi tre documenti dovranno essere di data non anteriore al 1° giugno 1905, e quelli 2°, 4° e 5° dovranno essere autenticati dalle competenti autorità.

Ai documenti sopra indicati, possono i candidati aggiungere tutti quegli altri che dimostrino la loro coltura generale e speciale.

Essi dovranno anche corredare le loro domande di un elenco di tutti i documenti presentati, scritto su carta libera.

Gli esami, scritti ed orali, si terranno in Roma sulle seguenti materie:

a) lettere italiane;

b) storia e geografia;

c) aritmetica;

d) calligrafia.

I vincitori del concorso che non accettassero la residenza loro assegnata, perderanno il diritto alla nomina.

Roma, 5 luglio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

2

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di algebra complementare e geometria analitica nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 6 giugno 1905.

Il ministro
L. BIANCHI

3

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame, per la nomina a quindici posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

L'esame sarà dato a Roma, presso il Ministero della marina, ed avrà principio il giorno 6 settembre 1905, alle ore 9 ant.

Art 3.

A norma della legge 6 marzo 1898, n. 59, del regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e dei RR. decreti 9 marzo 1899, n. 100, e 17 novembre 1904, n. 685, sono ammessi all'esame i giovani che abbiano ottenuta la licenza liceale o d'istituto tecnico, nonchè i sottufficiali del Corpo R. equipaggi, esclusi quelli della categoria macchinisti, purchè comprovino, rispettivamente, di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

Pei giovani muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico:

a) essere cittadino italiano; però i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obbligo di servizio militare da adempiere presso lo Stato donde provengono;

b) avere l'età non minore di 18 anni, nè maggiore di 25 il 6 settembre 1905;

c) essere celibe o vedovo senza prole: se ammogliato o vedovo con prole soddisfare a tempo debito (art. 10) al vincolo della rendita prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali della R. marina;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata e non aver riportato alcuna condanna penale;

e) possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo, che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina, immediatamente prima dell'esame con apposita visita medica.

Per i sottufficiali del Corpo R. equipaggi:

a) non avere oltrepassato il 32° anno di età il 6 settembre 1905;

b) essere di condotta esemplare;

c) avere almeno due anni di servizio nel grado di sottufficiale il 6 settembre 1905.

Art. 4.

Le condizioni di cui nel precedente articolo, pei giovani muniti di licenza, devono comprovarsi coi seguenti documenti, legalizzati come appresso:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° certificato di penalità;

4° certificato di buona condotta, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

5° certificato dell'esito di leva, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto, o il foglio di congedo illimitato;

6° diploma di licenza o certificato di licenza del preside del liceo o dell'istituto tecnico, vidimato dal R. provveditore agli studi.

Il certificato di buona condotta e quello di immunità penale dovranno avere data non anteriore al 6 giugno 1905. Il Ministero si riserva inoltre di assumere informazioni sui concorrenti presso le autorità politiche.

I non regnicoli devono produrre i seguenti documenti per provare che si trovano nelle condizioni volute dalla lettera *a*):

1° copia autentica della dichiarazione di cittadinanza italiana, fatta entro il 22° anno di età, davanti all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza;

2° copia autentica della dichiarazione di elezione di domicilio nel Regno, fatta davanti al predetto ufficiale di stato civile;

3° certificato dell'Autorità governativa dello Stato di origine, da cui risulti non avere essi l'obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato stesso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 1, dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 6 agosto 1905. Non si terrà conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dei giovani borghesi saranno spedite direttamente al Ministero della marina (ufficio di revisione), insieme a tutti i documenti di cui nei precedenti articoli 3 e 4. Esse dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del richiedente.

Le domande dei sottufficiali del Corpo R. equipaggi e militari del Corpo stesso, muniti di licenza, saranno inviate pure al Ministero (ufficio di revisione) a mezzo del comando superiore del Corpo suddetto, al quale incombe l'obbligo di respingere senz'altro quelle dei richiedenti che non hanno tutti i requisiti voluti. Alle domande che possono avere corso sarà unita una copia della matricola e dello specchio caratteristico, nonchè un certificato del comando superiore, da cui risulti che il militare è meritevole, sotto ogni rapporto, di essere ammesso al concorso.

Art. 6.

I giovani borghesi concorrenti, i quali, prima di recarsi a Roma per subire gli esami, desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti ad una visita medica preliminare presso un ospedale militare del R. esercito o della R. marina. Questa visita però non vincolerà menomamente il giudizio definitivo ed inappellabile che sarà pronunciato dai medici della R. marina nella visita sanitaria che deve precedere immediatamente l'esame.

Art. 7.

I giovani borghesi che presero parte alla leva di terra degli anni precedenti, dovranno presentare il certificato dell'esito relativo.

Saranno ammessi al concorso soltanto quelli ascritti alla 2ª ed alla 3ª categoria ed anche quelli della 1ª categoria che siano in congedo illimitato per fine di ferma.

I candidati che non abbiano concorso ancora alla leva e quelli che furono autorizzati a ritardare il servizio militare al 26° anno di età, saranno ammessi con la condizione che essi, prima della nomina a sotto tenente commissario, contraggano arruolamento nel corpo R. equipaggi, con la ferma di quattro anni.

Art. 8.

Un terzo dei posti messi a concorso è assegnato ai sottufficiali del Corpo R. equipaggi e due terzi ai giovani muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico. La classificazione dei candidati risultati idonei sarà fatta, alternativamente, secondo la detta proporzione, tra le due categorie di concorrenti.

Se il numero degli idonei di una categoria non è sufficiente a coprire i posti ad essa assegnati, dopo esaurita la classificazione degli idonei, i posti ancora da coprirsi sono devoluti agli idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

I giovani borghesi, prima di conseguire la nomina a sottotenente commissario, in seguito ad avviso ricevuto dal Ministero, dovranno esibire il certificato di stato libero. Agli ammogliati od ai vedovi con prole verrà assegnato un termine, non superiore a mesi due, per soddisfare alle condizioni del vincolo della rendita prescritta, decorso il qual termine, se non sarà dall'interessato esibita la declatoria del Tribunale supremo di guerra e marina, il Ministero disporrà pel posto vacante a favore di altro candidato.

Art. 10.

I giovani muniti di licenza che conseguiranno la nomina a sottotenente commissario, dovranno dichiarare di assoggettarsi, per la pensione, alle norme che saranno stabilite con legge per l'istituzione di una cassa di previdenza sulla base di conti individuali. Essi, quindi, non potranno invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma la nuova legge che sarà a suo tempo promulgata.

Art. 11.

La nomina a sottotenente commissario dei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare, non sarà definitiva se non dopo tre mesi di favorevole esperimento a bordo di navi dello Stato.

Art. 12.

L'esame consterà di prove scritte ed orali, giusta l'unito programma.

Per ottenere l'idoneità è necessaria l'approvazione in tutte le prove.

Le prove scritte saranno date per le prime da tutti i concorrenti: quelli che non ottenessero l'approvazione in una qualsiasi di dette prove, non saranno ammessi agli esami orali.

I riprovati in una delle due prime prove orali saranno esclusi dal proseguire gli esami.

Non sarà dichiarato idoneo chi nelle prove scritte non avrà dimostrato di avere una buona calligrafia.

Nelle prove scritte i candidati non potranno comunicare tra loro, nè consultare libri o manoscritti: sarà consentito soltanto l'uso dei dizionari negli esami scritti di lingue estere.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di una laurea ottenuta in una facoltà qualsiasi presso una Università o Istituto superiore d'insegnamento dello Stato.

Art. 13.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Art. 14.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti: quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio, a tariffa militare, per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio che sarà loro assegnata.

Art. 15.

I candidati che risulteranno idonei ed ammessi, dovranno accettare qualunque destinazione che verrà loro assegnata dal Ministero della marina.

Art. 16.

Il Ministero si riserva la facoltà di chiamare i concorrenti risultati idonei e classificati ad occupare i posti che si rendessero vacanti, oltre quelli messi a concorso, dalla chiusura del verbale al 30 giugno 1906.

Roma, addì 15 giugno 1905.

Il ministro
C. MIRABELLO.

Programma dell'esame per l'ammissione nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova (1)	Coefficiente d'importanza
	Esame in iscritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario	—	ore 8	3
2	Saggio di scrittura secondo il metodo della partita doppia in materia commerciale	—	id.	3
3	Componimento in lingua francese o traduzione dall'italiano al francese (2)	—	id.	2
4	1. Soluzione di un quesito d'aritmetica	—	id.	2
	2. Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante gli elementi di geometria piana o di geometria solida	—		
	Esame orale.			
1	1. Aritmetica	1	minuti 25	2
	2. Algebra	1		
	3. Geometria	1		
2	1. Storia	2	id. 20	2
	2. Geografia	2		
3	1. Elementi di diritto costituzionale	1	id. 30	2
	2. Elementi di diritto civile . .	1		
	3. Elementi di diritto commerciale	2		
	4. Elementi di economia politica e di statistica	1		

(1) La durata indicata nella colonna 4, s'intende massima per le prove scritte, media per le prove orali, spettando al presidente della Commissione di ripartire il tempo proporzionalmente fra le varie materie di ciascuna prova.

(2) I candidati potranno svolgere questo tema anche in altre lingue estere, nel qual caso la Commissione concederà un congruo aumento nella durata dell'esame. Questa prova volontaria darà titolo di preferenza, a pari merito, purchè si ottenga almeno la idoneità.

N B. La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

I.

Aritmetica.

Tesi 1. — Teorica dei quadrati e delle radici quadrate - Estrazione della radice quadrata - Radice quadrata con data approssimazione.

» 2. — Teorica dei cubi delle radici cubiche - Estrazione della radice cubica - Radice cubica con data approssimazione.

» 3. — Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Operazioni fondamentali sugli stessi - Misure e monete straniere - Computi colle stesse e loro ragguaglio alle misure metriche decimali.

Tesi 4. — Rapporti e proporzioni - Loro proprietà e teoremi relativi - Quantità proporzionali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Teoremi relativi - Regola del tre semplice e composta.

» 5. — Interesse semplice - Calcolo dell'interesse mediante i divisori fissi - Interesse composto: discreto e continuo - Confronto fra i diversi modi di interesse - Ragguagli di interesse, di tempo e sconto - Sconto composto.

» 6. — Regola di ripartizione proporzionale - Regola di società semplice e composta.

» 7. — Regola di miscuglio e di alligazione diretta ed inversa - Annualità posticipate ed anticipate - Ammortamenti.

II.

Algebra.

Tesi 1. — Interpretazione delle formule algebriche - Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomi - Regola dei segni, dei coefficienti, delle lettere e degli esponenti.

» 2. — Ordinamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei polinomi.

» 3. — Risoluzione delle equazioni numeriche di primo grado ad una o più incognite.

» 4. — Risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una sola incognita.

III.

Geometria piana e solida.

Tesi 1. — Nozioni preliminari - angoli - rette perpendicolari ed oblique, rette parallele - loro principali proprietà.

» 2. — Principali teoremi e corollari intorno ai triangoli, ai parallelogrammi, ai poligoni e alla loro eguaglianza - Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

» 3. — Principali teoremi intorno al cerchio, alle seganti ed alle tangenti di esso - Angoli del cerchio - Poligoni iscritti e circoscritti - Poligoni regolari.

» 4. — Principali teoremi sui triangoli e poligoni simili - Rapporti dei perimetri e delle aree di due poligoni simili - Poligoni equivalenti.

» 5. — Misura delle aree - Area di un poligono regolare - Misura della circonferenza, della superficie di un cerchio e delle sue parti.

» 6. — Definizione dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani - dell'angolo solido o poliedro - Teoremi fondamentali relativi.

» 7. — Misura delle superficie e dei volumi dei principali corpi geometrici e relative definizioni di essi.

IV.

Storia.

Tesi 1. — Gli antichi Greci - Età eroica - Spedizione degli Argonauti - Guerra di Troia - Gli Eraclidi.

» 2. — Sparta - Leggi di Licurgo - Guerre messeniche.

» 3. — Atene - Solone - Pisistrato - Guerre persiane - Pace di Cimone.

» 4. — Gelosia fra Sparta ed Atene - Pericle - Guerra del Peloponneso - Alcibiade.

» 5. — Lotta fra Sparta e Tebe - Pelopida - Epaminonda.

» 6. — La Grecia in potere del Re di Macedonia - Demostene - Tentativi dei Greci per sottrarsi al dominio macedone.

» 7. — Imprese di Alessandro Magno - Sua fine - Divisione del suo impero.

» 8. — Roma - Sue origini - Storia tradizionale di Roma primitiva - Costituzione primitiva di Roma.

» 9. — Riforma di Servio Tullio - Costituzione repubblicana; le successive modificazioni - Conquiste romane - Guerre coi popoli finitimi - Guerre sannitiche e guerre latine.

» 10. — Le guerre puniche.

Tesi 11. — Conquiste in Grecia, in Ispagna, in Asia - Roma signora del Mediterraneo - Municipi e colonie - Loro amministrazione.
» 12. — Decadimento e corruzione di Roma - Lotte intestine - I Gracchi - Mario e Silla - Guerra sociale.
» 13. — Cesare e le sue conquiste - Lotte fra Cesare e Pompeo.
» 14. — Augusto e i primi imperatori - I Flavi e gli Antonini.
» 15. — La costituzione dell'impero romano prima di Diocleziano - Riforme di Diocleziano - Cause della rovina dell'impero - Gli ultimi imperatori.
» 16. — Gli antichi Germani - Loro istituzioni - Odoacre - Teodorico - Il regno degli Ostrogoti - Dominazione Greca - I Longobardi.
» 17. — Cenni sui Franchi - Loro relazioni coi Pontefici - Carlo Magno - Restaurazione dell'Impero d'Occidente.
» 18. — Il feudalismo - Origine e diffusione sua - Costumanze feudali.
» 19. — Re italiani e loro lotte cogli imperatori germanici - Imperatori Sassoni — La Casa di Franconia - Lotta fra l'Impero e la Chiesa - La Casa di Svezia.
» 20. — Le Crociate - Cagioni morali e sociali delle Crociate - Loro effetti.
» 21. — Origine dei Comuni - Costituzione comunale - Lotte dei Comuni cogli Imperatori della Casa Sveva - I Normanni nell'Italia meridionale.
» 22. — Gli Angioini - La Guerra del Vespro - Trasformazione dei Comuni in signorie - Lotte sanguinose fra le repubbliche marinare.
» 23. — Principali signorie in Italia - La repubblica di Firenze e i suoi principali mutamenti politici - La Casa di Savoia e sue vicende - Gli Aragonesi a Napoli ed in Sicilia.
» 24. — Il secolo XV - Principali avvenimenti - Lorenzo dei Medici e sua politica.
» 25. — Cenni sulle origini della letteratura italiana - Dante - Petrarca - Boccaccio - Risorgimento degli studi classici.
» 26. — Passaggio dall'evo medio all'età moderna - Cenni sui principali Stati d'Europa verso la fine del secolo XV - Le scoperte geografiche.
» 27. — Calata di Carlo VIII - Sue conseguenze - Luigi XII - Politica di Alessandro VI e di Giulio II - Lotta fra la Francia e la Spagna.
» 28. — Carlo V - Sue imprese principali - Predominio spagnuolo in Italia - Caduta di Firenze.
» 29. — La riforma - Sue origini - Suo progresso - Conseguenze gravissime di questa rivoluzione religiosa - La controriforma - Il concilio di Trento.
» 30. — Emanuele Filiberto di Savoia - Sue riforme - Carlo Emanuele I - L'Italia sotto la dominazione spagnuola - Venezia e i turchi - Lepanto.
» 31. — Guerra dei 30 anni - Pace di Westfalia - Stato d'Europa e principalmente d'Italia nel 1648 - Rivoluzione di Napoli.
» 32. — Le rivoluzioni inglesi del 1648 e del 1688.
» 33. — Le guerre religiose in Francia - Enrico IV - Luigi XVI - Richelieu.
» 34. — Il secolo di Luigi XIV - La Russia e Pietro il Grande - Le guerre di successione di Spagna, di Polonia e d'Austria.
» 35. — La guerra dei sette anni - Guerra d'indipendenza di America - Le riforme politiche e sociali - Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III di Savoia - Il Tanucci a Napoli - Pietro Leopoldo in Toscana.
» 36. — Cause della rivoluzione francese - Gli scrittori - Primi anni del regno di Luigi XVI - Monarchia costituzionale - Repubblica francese e sue conquiste.

Tesi 37. — Napoleone Bonaparte in Italia ed in Egitto - Il consolato.
» 38. — L'Impero francese - Sue conquiste e sua caduta.
» 39. — Il Congresso di Vienna - Effetti della rivoluzione francese sulle condizioni civili e politiche degli Stati europei - Le insurrezioni del 1821 - Indipendenza delle colonie spagnuole e portoghesi d'America.
» 40. — L'insurrezione greca - Battaglia di Navarino - Pace di Adrianopoli - Rivoluzione del 1830 - Monarchie costituzionali - Rivoluzione del 1848 - Repubblica francese.
» 41. — Carlo Alberto e monarchia costituzionale in Piemonte - Prima guerra d'indipendenza italiana.
» 42. — Napoleone III e l'impero francese - Guerra di Oriente.
» 43. — Vittorio Emanuele II - Seconda guerra dell'indipendenza italiana - Spedizione di Sicilia - Terza guerra dell'indipendenza italiana.
» 44. — La Prussia e la nuova confederazione germanica - Guerra del 1870 - Impero germanico - Caduta del potere temporale dei papi.

V.

Geografia.

Nozioni di geografia astronomica.

Tesi 1. — Sfera celeste e sfera terrestre - Cerchi della sfera celeste - Equatore - Meridiani - Paralleli - Tropici - Cerchi polari - Orizzonte.
» 2. — Le stelle, loro classificazione e gruppi - Il sole, sistema solare - La luna, sua forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano - Eclissi solare e lunare.
» 3. — La terra, sua forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano, latitudini e longitudini - Punti cardinali - Rosa dei venti.
» 4. — Globi - Nozioni sulle carte geografiche e marine.

Geografia fisica e politica.

Tesi 5. — Configurazione generale della terra - estensione - divisione e distribuzione delle terre e dei mari.
» 6. — Conformazione dei continenti e delle isole - Sviluppo delle coste - Altipiani e bassipiani - Montagne - Valli - Versanti - Foreste - Prati - Steppe - Lande - Deserti - Fiumi - Laghi - Lagune - Maremme.
» 7. — Ampiezza e profondità dell'Oceano - Mari più notevoli - Maree - Correnti marine - Cause che le producono - Descrizioni delle principali correnti - Effetti che producono - Oscillazioni del livello dei mari.
» 8. — L'atmosfera - Suoi limiti - Temperatura - Pressioni - Principali e più notevoli fenomeni dell'atmosfera.
» 9. — Climi - Zone terrestri e loro caratteri - Cenni sulla distribuzioni dei vegetali e degli animali secondo le diverse latitudini.
» 10. — Le razze umane e le diverse lingue dei popoli.
» 11. — Gradi di civiltà - Occupazioni e modi di vivere nei diversi popoli - Industrie - Commercio e vie di comunicazione - Religioni e forme di Governo.
» 12. — L'Europa in generale.
» 13. — L'Italia in particolare.
» 14. — L'Africa in generale.
» 15. — L'Asia in generale.
» 16. — L'America in generale.
» 17. — L'Oceania in generale.
» 18. — La Colonia Eritrea.

VI.

Elementi di diritto costituzionale

Tesi 1. — Delle varie forme di governo - Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri e sue ragioni.
» 2. Il Re - Successione al trono - Reggenza - Luogotenenza - Dotazione della Corona - Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Tesi 3. — Il Parlamento - Legislature - Sessioni - Diritti comuni ai due rami del Parlamento - Uffici di presidenza - Procedimenti per l'esame dei progetti di legge o delle petizioni - Discussioni - Interpellanze - Interrogazioni - Votazioni.

» 4. — Il Senato - Nomina di senatori - Categorie nelle quali possono essere nominati - Prerogative speciali al Senato - prerogative speciali ai senatori.

» 5. — La Camera dei deputati - Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia - Formazione e revisione delle liste elettorali - Elezione dei deputati - Giunta per la verificazione delle elezioni - Eleggibilità e incompatibilità parlamentari - Costituzione della Camera - Diritti speciali della Camera dei deputati - Prerogative dei deputati.

» 6. — Il potere esecutivo - I ministri e il Consiglio dei ministri — Nomina e revoca dei ministri — Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario - Loro attribuzioni - Loro responsabilità penale e politica.

» 7. — Potere giudiziario - Da chi esercitato - Inamovibilità *dei giudici* - Loro indipendenza: come assicurata - Giurisdizione ordinaria e speciale - Tribunali straordinari.

» 8. Diritti dei cittadini e loro garanzie - Eguaglianza civile - Libertà individuale e inviolabilità del domicilio - Inviolabilità della proprietà - Libertà religiosa - Libertà di stampa e sue condizioni e limiti - Libertà di associazione e riunione - - Diritto di petizione - Diritto di esser giudicato dai propri giudici naturali.

VII.

Elementi di diritto civile.

Tesi 1. — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi - loro effetti e durata - loro interpretazione - quando possono avere effetto retroattivo - Della consuetudine.

» 2. Persone naturali e giuridiche - Parentela ed affinità - Distinzione dei diritti civili - Cittadinanza - Residenza e domicilio - Assenza.

» 3. — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura ed alla persona del loro proprietario - Della proprietà e suo fondamento - Vari modi di acquistarla; occupazione, accessione, unione, prescrizione - Dell'espropriazione.

» 4. — Del possesso e suoi effetti - Azioni possessorie - Delle modificazioni della proprietà; usufrutto; uso; servitù personali; servitù prediali.

» 5. — Della successione in generale - idonei a succedere - del testamento - Eredi e legatari - chi può far testamento e come debba esser fatto - Porzione disponibile e riservata - Successione legittima - dei coeredi - accettazione di eredità - Collazione - Pagamento dei debiti ereditari.

» 6. — Dei contratti in genere - Elementi dei contratti - Persone incapaci a contrattare - del consenso e sue forme - Vizi che si oppongono al consenso - Oggetto ed effetto dei contratti.

» 7. — Contratti di compra-vendita - Obblighi del venditore e del compratore - Contratto di locazione - Come finisce - Suo scioglimento innanzi tempo - Obblighi del locatore e del conduttore - Locazione di opere e di servizi - Contratto di Società.

» 8. — Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Fideiussione - Pegno, anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione.

» 9. — Modi con cui si estinguono le obbligazioni - Novazione, compensazione, prescrizione.

» 10. — Atti di notorietà - delle presunzioni - Confessione civile - Mezzi di prova - Atti pubblici o privati - Testimoni idonei - Perizie - Del giuramento e varie sue forme.

VIII.

Elementi di diritto commerciale.

Tesi 1. — Delle persone commercianti - Diritti e doveri propri dei commercianti - Tenuta dei libri di commercio.

Tesi 2. — Delle Società commerciali e delle loro varie specie - Norme principali che le reggono - Società cooperative.

» 3. — Delle obbligazioni commerciali in genere - Del contratto di trasporto - Delle assicurazioni terrestri, ed in specie di quelle contro i danni.

» 4. — Della cambiale - suoi requisiti - Della girata, suoi effetti, forma e requisiti - Accettazione - Specie, forma ed effetti dell'accettazione - Dell'avallo - Del protesto di non accettazione.

» 5. — Delle varie maniere di scadenza delle cambiali - Del pagamento ordinario e per intervento - Protesta per mancato pagamento - Dell'azione di regresso - Procedimento giudiziale - Rivalsa.

» 6. — Della nave - Dei proprietari ed armatori - Abbandono della nave.

» 7. — Del capitano, suoi diritti e doveri - Dell'equipaggio.

» 8. — Contratto di noleggio - Polizza di carico - Avarie, loro specie - Ripartizione dei danni.

» 9. — Prestito a cambio marittimo - Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

IX.

Principî di economia politica e di statistica.

Tesi 1. — Concetto, limiti, divisioni ed importanza della economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

» 2. — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro - Libertà del lavoro.

» 3. — Il capitale, suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - industria e varie sue forme.

» 4. — Salario - concetto - specie - leggi del salario.

» 5. — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito, di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

» 6. — Dello scambio internazionale - Libertà di commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

» 7. — Concetto, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Valori medi e loro uso - Leggi statistiche - Relazione fra la statistica ed altre scienze.

» 8. — Statistica demografica - Censimento e movimento della popolazione - Correnti dell'emigrazione - Mortalità; vita media.

» 9. — Statistica economica - Commercio generale e speciale - Importazioni ed esportazioni - Vie di comunicazioni ferroviarie e marittime - Trasporti - La ricchezza nazionale; elementi dei quali si compone.

» 10. — Statistica penale - Statistica finanziaria - Statistica elettorale - Statistica militare e marittima.

Notificazione per l'apertura d'un concorso per alcuni posti di tenente nel Corpo del genio navale.

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
(Divisione costruzioni — Sezione 2ª)

Il giorno 1° novembre 1905, avranno principio in Roma presso il Ministero della marina, ed innanzi ad apposita Commissione, gli esami di concorso per la nomina di cinque tenenti nel Corpo del genio navale, con l'annuo stipendio di L. 2400, oltre l'indennità d'arma di L. 200 (1).

La nomina sarà conferita, di diritto, ai cinque concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti, purchè questi

(1) In un allegato alla presente notificazione sono riportati il ruolo organico del genio navale con l'indicazione degli stipendi e delle indennità pei diversi gradi, ed un elenco delle destinazioni ordinarie di servizio.

superino la media che è indicata per l'idoneità nelle norme qui appresso esposte.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di diploma in elettrotecnica, e quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma, a cominciare dalla prima secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Seguito il concorso e fatta la scelta per i cinque posti di tenente, gli altri concorrenti, che risultassero idonei, non avranno alcun diritto a nomina per coprire vacanze posteriori, per le quali le nomine saranno sempre fatte in seguito a nuovo concorso.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno esser nati nell'anno 1880, o dopo, ed avere riportato la laurea di ingegnere civile o industriale in una delle R. Scuole di applicazione del Regno o nel R. Istituto tecnico superiore di Milano, ovvero la laurea di ingegnere navale e meccanico nella R. Scuola navale superiore di Genova, oppure avere il grado di guardiamarina o di sottotenente macchinista nella R. Marina.

Gli aspiranti all'ammissione (eccetto i guardiamarina ed i sottotenenti macchinisti), debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere per nascita o per naturalizzazione regnicoli;

2° provare, mediante certificati, di aver riportato negli esami delle tre materie seguenti:

Meccanica razionale,

Statica grafica,

Scienza delle costruzioni, o (pei laureati della Scuola navale di Genova) costruzione mercantile, punti di classificazione la cui media (ossia la somma divisa per tre) non sia inferiore a 75 per cento; e negli esami delle due ma terie seguenti:

Geometria descrittiva (esame universitario o del corso preparatorio),

Chimica applicata (docimastica o tecnologica), punti di classificazione la cui media (ossia la somma divisa per due) non sia inferiore a 70 su cento:

Non è prescritto un numero minimo di punti per gli esami sulle altre materie del biennio universitario (o corso prepatorio) e del triennio di scuola d'applicazione (o scuola superiore); però, per conoscenza del Ministero o della Commissione esaminatrice, i certificati dovranno indicare i punti riportati in tutti quanti gli esami del biennio e del triennio anzidetti;

3° essere celibi o vedovi senza prole, ovvero trovarsi in grado di soddisfare le prescrizioni della legge 8 luglio 1897, n. 254, sui matrimoni degli ufficiali della R. marina;

4° presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio, ed il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova. Questi documenti non dovranno avere data anteriore al mese di luglio 1905;

5° avere l'attitudine fisica richiesta pel servizio militare marittimo, fatto che sarà accertato mediante visita sanitaria, alla quale gli aspiranti saranno sottoposti, alla presenza della Commissione esaminatrice, prima di dare principio agli esami;

6° presentare il certificato di esito di leva.

Per i guardiamarina, pei sottotenenti macchinisti e per gli altri militari in effettivo servizio, il Ministero si riserva la facoltà di ammetterli al concorso anche quando abbiano superato il 25° anno di età.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da lira una, con l'indicazione del proprio domicilio e corredata da documenti che provino il possesso dei necessari requisiti, a tutto il giorno 31 agosto 1905, al Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, divisione costruzioni navali).

I concorrenti potranno riservarsi di presentare all'atto dell'esame il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui avanzano la domanda.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera, diretta al loro domicilio, a presentarsi agli esami.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti del genio navale o classificati per ordine di merito dell'esame.

Quelli muniti del diploma di ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla scuola navale superiore di Genova, saranno inviati a prestar servizio nei RR. stabilimenti marittimi. Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati a seguire un corso speciale nei detti rami di ingegneria navale e meccanica, previo un breve periodo di servizio in qualche stabilimento militare marittimo, particolarmente inteso allo scopo di far conoscere le esigenze della vita militare marittima.

Gl'ingegneri che intendono presentarsi al concorso potranno avere maggiori notizie presso il Ministero della marrina (Direzione generale delle costruzioni navali) presso le direzioni delle costruzioni nei RR. arsenali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto, e presso gli uffici tecnici di vigilanza di Genova, Livorno, e Terni.

NORME.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

Meccanica applicata, prova scritta e prova orale;

Fisica tecnologica, prova orale;

Lingue estere, prova scritta;

Disegno.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice e svolto dal candidato seduta stante.

Nella prova orale di detta materia il candidato dovrà rispondere a quattro tesi, una per ciascuna delle parti nelle quali è diviso il programma, cioè: Scienza delle macchine; Resistenza dei materiali; Idraulica e macchine idrauliche; Macchine a vapore.

Sulla fisica tecnologica il candidato dovrà rispondere a tre tesi, una per ciascuna delle parti nelle quali è diviso il programma, cioè: Termodinamica: Teoria dell'Elettricità; Elettrotecnica.

Così nella prova orale di meccanica applicata come in quella di fisica tecnologica, il candidato potrà scegliere la tesi che preferirà trattare, fra due tirate a sorte, per ciascuna delle parti delle due anzidette materie.

La prova di lingue estere consisterà in un saggio di traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco. È obbligatoria la traduzione in francese, sono facoltative le traduzioni in inglese e in tedesco. La votazione, sarà, però sempre complessiva.

La prova di disegno si farà con un disegno industriale meccanico ed uno semplice di ornato, eseguiti seduta stante. Anche per questa prova la votazione sarà complessiva.

Nella meccanica applicata la votazione assegnata al tema scritto farà media con quella della prova orale.

La votazione avrà luogo per ciascuna materia, prima, sull'idoneità, e poi sull'assegnazione dei punti. Il numero massimo di punti per ciascuna materia è 20. Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire per ciascuna materia almeno 10 punti.

Saranno esclusi dal continuare gli esami i concorrenti dei quali la Commissione avrà constatato la non idoneità in una qualunque delle materie.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia.

Meccanica applicata	Coefficiente 3
Fisica tecnologica	» 3
Lingue estere	» 1
Disegno meccanico e di ornato	» 2

La Commissione esaminatrice riferirà circa il risultati dell'esame con un processo verbale al quale sarà allegato un quadro indicante i punti ottenuti dai candidati nelle singole materie.

PROGRAMMA.

MECCANICA APPICATA

—

Parte 1.ª — *Scienze delle macchine.*

1. Coppie cinematiche inferiori o superiori — Profili polari — Meccanismi di tre elementi rigidi.

2. Meccanismi di quattro e più elementi rigidi e flessibili.

3. Trasmissione del lavoro — Caso delle macchine a stantuffo con *glifo* o manovella o con biella e manovella, tenuto conto della forza d'inerzia.

4. Movimento periodico di un albero — Volani — Influenza ed eliminazione della forza centrifuga.

5. Regolatori a forza centrifuga — Freni.

6. Rendimento delle macchine - Rendimento degli alberi, dei cunei, delle viti, delle ruote dentate piane e coniche, ecc.

7. Teoria dinamica della trasmissione per cinghie e per funi - Macchine ad urto.

8. Misura sperimentale del lavoro - Indicatori.

Parte 2ª — *Resistenza dei materiali.*

1. Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice - Solidi di eguale resistenza - Inviluppi cilindrici e sferici - Resistenze dinamiche.

2. Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta - Solidi di eguale resistenza - Prismi caricati di punta - Resistenze dinamiche.

3. Resistenza dei solidi a scorrimento e a torsione - Alberi di trasmissione e loro perni - Flessione e torsione - Calcolo delle molle.

4. Forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

5. Resistenza dei solidi a flessione e a taglio - Travi di eguale resistenza - Diagrammi delle forze intermedie massime nelle sezioni oblique.

6. Resistenza delle travature reticolari piane e nello spazio, soggette a carichi fissi e mobili.

7. Asse deformato d'una trave a due incastri incompleti - Trave continua - Archi - Misura sperimentale della resistenza dei materiali - Strumenti relativi.

Parte 3ª — *Idraulica e macchine idrauliche.*

1. Centro della pressione idrostatica esercitata sopra una superficie piana - Moto permanente dell'acqua - Teorema di Bernoulli - Bocche.

2. Moto dell'acqua nei canali e nei tubi - Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana fissa o mobile - Perdita di potenza dovuta all'urto.

3. Motrici idrauliche - Ruote - Turbine.

4. Motrici idrauliche a stantuffo - Macchine per sollevare l'acqua - Impiego dell'acqua sotto pressione.

Parte 4ª — *Macchine a vapore.*

1. Generatori del vapore, fissi, semifissi, locomobili per locomotive di ogni tipo - Pregi e difetti - Perfezionamenti.

2. Accessorî dei generatori destinati ad accrescere il rendimento o ad impedire che diminuisca - Accessorî regolamentari.

3. Motori a vapore - Tipi più noti per il meccanismo principale e per quello di distribuzione - Loro calcolazione.

4. Rendimenti delle macchine a vapore - Turbine a vapore - Macchine a combustione interna - Ventilatori - Compressori - *Aeromotori.*

FISICA TECNOLOGICA

—

Parte 1ª — *Termodinamica*

1. Misura del lavoro meccanico e del calore - Principî ed equazioni fondamentali della termodinamica - Principio di Mayer e di Carnot.

2. Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e dei sopra riscaldanti.

3. Macchine termiche - Macchina a vapore ideale - Macchine reali.

4. Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi stagnanti - Coefficienti di trasmissione - Trasmissione tra fluidi in movimento - Confronto tra i diversi sistemi di trasmissione.

5. Movimento dei fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Calcolo nelle resistenze passive - Dati pratici - Riscaldamento e ventilazione.

6. Combustibili - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione e dei prodotti della combustione - Potere calorifico, evaporante, irradiante, pirometrico — Misura delle alte temperature.

7. Fornelli per combustibili solidi, liquidi e gassosi - Gassogeni - Rigeneratori — Principali tipi di forni.

Parte 2ª — *Teoria dell'elettricità.*

1. Potenziale elettrico - Nozioni di elettrostatica - Condensatori - Corrente elettrica - Legge di Ohm - Teoremi di Kirchhoff.

2. Pile idroelettriche e termoelettriche - Loro accoppiamento e rendimento - Accumulatori - Loro teoria - Loro carica, scarica e rendimento.

3. Magnetismo - Proprietà dei magneti - Azioni elettromagnetiche ed elettro-dinamiche - Induzione magnetica — Proprietà degli elettromagneti - Circuiti magnetici - Misure magnetiche.

4. Correnti indotte - Loro leggi e proprietà - Autoinduzione.

5. Correnti alternate e loro proprietà - Effetto dell'autoinduzione e della capacità - Trasformatori - Campi rotanti.

Parte 3ª — *Elettrotecnica.*

1. Unità elettriche - Sistema elettrostatico ed elettromagnetico - Unità C. G. S. - Unità tecniche - Galvanometri ed elettrodinamometri - Metodi di misura delle diverse grandezze elettriche per correnti continue ed alternate - Contatori.

2. Dinamo a corrente continua, in serie, in derivazione e *compound* - Diversi tipi - Cenni sulla loro teoria - Rendimento.

3. Alternatori monofasi e polifasi - Diversi tipi - Cenni sulla loro teoria - Rendimento.

4. Trasmissione a distanza e distribuzione dell'energia elettrica con correnti continue, monofasi e polifasi.

5. Trasformatori statici e rotativi - Diversi tipi - Cenni sulla loro teoria - Rendimento.

6. Motori a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, sincroni ed asincroni - Diversi tipi - Cenni sulla loro teoria - Rendimento.

7. Illuminazione elettrica ad incandescenza e ad arco - Rendimento luminoso - Apparecchi fotometrici - Cenni sulla elettrometallurgia.

Per il ministro
G. VALSECCHI.

ALLEGATO ALLA NOTIFICAZIONE

Quadro organico del Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri).

Numero	GRADO		Stipendio	Inden. d'arma	Inden. di carica di resid. ecc. di carattere perm.	Corrispondenza coi gradi dello Stato maggiore generale della R. marina
1	Tenente generale del genio navale		12000	—	2700	Vice ammiraglio
2	Maggiori generali id.		9000	—	1500	Contr'ammiraglio
7	Colonnelli id.	a)	7000	—	900	Capit. di vascello
9	Tenenti colonnelli id.	a)	5200	400	—	Capitano di fregata
11	Maggiori id.	a)	4400	300	—	Capit. di corvetta
47	Capitani id.	b)	3400	300	—	Tenente di vascello
15	Tenenti id.	b)	2400	200	—	Sottotenente id.

a) Aumenti sessennali, pari ad un decimo dello stipendio.
b) Aumenti quinquennali di L. 300.

N. B. — Le promozioni da tenente a capitano sono per esame di concorso fra i tenenti di uno stesso concorso: da capitano a maggiore quattro quinti per anzianità ed un quinto a scelta; da maggiore a tenente colonnello tre quarti per anzianità ed un quarto a scelta; da tenente colonnello a colonnello e promozioni ai gradi più elevati sono esclusivamente a scelta.

Destinazioni normali di servizio degli ufficiali del genio navale

Direzione delle costruzioni navali del R. arsenale di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto.

Sottodirezione delle costruzioni navali nel R. cantiere di Castellammare di Stabia.

Sottodirezione dei lavori nella piazza marittima di Maddalena.

Ufficio tecnico della R. marina di Genova e Terni.

Ufficio di vigilanza sui lavori della R. marina di Livorno.

Ministero della marina di Roma.

R. Accademia navale (comandati per l'insegnamento) di Livorno.

R. Scuola macchinisti (comandati per l'insegnamento) di Venezia.

Missioni permanenti o temporanee all'estero.

Imbarco sulle RR. navi (con un anno almeno, nel grado di capitano).

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le notizie che giungono dalla Russia, dimostrano che tutto il vasto impero è sulla via della dissoluzione. Agli scioperi dell'elemento operaio, alle dimostrazioni delle classi intelligenti, alle rivolte degli equipaggi delle navi, si teme oggi debba aggiungersi anche la insubordinazione dell'esercito.

Il Governo par che sia per prendere importanti misure ed il giornale di Pietroburgo *Slovo* pubblicò ieri l'altro un dispaccio da Mosca in cui è detto che nel palazzo Ilinskoje sono cominciati in gran parte i lavori di restauro ed ad essi si attribuisce molta importanza mettendoli in relazione con un prossimo grande avvenimento storico. Il corrispondente pietroburghese del *Piccolo* di Trieste ha interrogato su questa enigmatica informazione dello *Slovo* parecchie autorevoli persone ed ha saputo che essa è esatta e che il prossimo avvenimento potrebbe essere il trasferimento della capitale a Mosca, del quale già da molto tempo si parla. Altri però credono probabile che l'assemblea nazionale, che ormai tutti chiamano « Duma dell'impero », sarà convocata a Mosca. Così l'Ilinskoje sarebbe scelto soltanto come residenza dell'Imperatore durante i giorni nei quali la « Duma » sarebbe aperta. L'Ilinskoje era la residenza estiva del granduca Sergio. Si tratta di un villaggio come Zarskoje Selo, con un grande palazzo imperiale. Dista ventisette *verste* da Mosca.

* * *

La *Vossische Zeitung* commentando le trattative fra la Francia e la Germania, ritiene che la prima fase della questione marocchina è terminata con la vittoria della Germania, checchè se ne dica; ma la Germania non trionferà rumorosamente, sia perchè ciò non è il suo genere, sia perchè nessun tedesco ragionevole vuole umiliare la Francia senza necessità nè profitto, ed infine perchè il vantaggio ottenuto non è per ora che un vantaggio di forma. La lotta d'interessi avrà luogo alla conferenza stessa e la Germania ha tutte le ragioni di sperare buoni risultati. Le questioni di riforme daranno luogo a difficoltà, ma bisogna contare sulla buona volontà e sulla lealtà reciproca. Nella conferenza, l'Inghilterra sosterrà sempre la Francia, la Russia egualmente. La Spagna pare faccia doppio giuoco. L'Austria sarà con la Germania; l'Italia, forse, pure; gli Stati-Uniti saranno, come da pertutto, intermediari pacifici.

La *Gazette de la Croix* domanda come garanzia delle buone relazioni future l'abbandono delle speranze nate in Francia in seguito alla Convenzione franco-inglese del 1904 in ciò che concerne il Marocco. Parrebbe che l'incidente non sia stato nocevole, ma piuttosto vantaggioso, perchè i francesi hanno provato agli inglesi che non volevano partecipare ad una coalizione contro la Germania, ed in seguito perchè la Francia conosce meglio la Germania e vede che se questa non accetta impunemente le offese, è però di quei paesi con i quali è più facile d'intendersi, se si ha buona volontà e spirito d'equità.

* * *

Si scrive da Cristiania al *Temps :*

« Il direttore della lista civile norvegese ha pubblicato il 29 giugno il comunicato seguente:

« Il ministro delle finanze e delle dogane annunzia che il pagamento degli appannaggi reali cessa con la fine di questo mese, vista la decisione dello Storthing del 7 giugno.

« Le autorità della lista civile sono in conseguenza nella impossibilità, a partire da questa data, di pagare le pensioni, salari, doni ed altro sin qui pagati sulla lista civile reale ».

Si ha poi da Washington, 4, che il presidente Roosevelt rifiuta di ricevere i delegati dei norvegesi residenti negli Stati-Uniti, che domandano il riconoscimento dell'indipendenza della Norvegia.

Il presidente ha dichiarato ch'egli non può prendere posizione prima che l'Inghilterra, la Francia e la Germania abbiano preso una decisione a questo riguardo.

Petizioni firmate da centinaia di norvegesi continuano ad affluire alla Casa-Bianca.

* * *

Secondo il corrispondente della *Gazetta di Francoforte* a Costantinopoli, l'imam Yahia dell'Yemen, dopo di aver domandato l'armistizio, avrebbe scritto al Sultano una lettera nella quale gli offre la sua sottomissione in cambio del riconoscimento di talune prerogative d'ordine religioso, della sua elevazione ad un rango

superiore, nonchè dell'attribuzione di qualche sussidio pecuniario.

L'imam avrebbe inviato questa lettera per mezzo di un negoziante di Hodeidah.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnati da una dama e un gentiluomo di Corte, si recarono l'altra sera, alle 17.30, a Moncalieri in automobile.

I Sovrani visitarono S. A. R. la principessa Clotilde, trattenendosi circa mezz'ora al Castello.

Un omaggio. — Al decano fra gli assessori della Giunta municipale di Roma, comm. avv. Palomba, il quale aveva invitato gli amici ed estimatori suoi a non insistere sulla sua rielezione, gli assessori municipali hanno indirizzata una lettera affettuosissima di ammirazione e salute, rilevando le sue alte benemerenze nella pubblica amministrazione.

La lettera termina con un caldo augurio affinchè per lunghi anni si possa ancora ammirare l'operosità di un così benemerito cittadino.

A Guglielmo Marconi. — S. E. il ministro Morelli-Gualtierotti, appena approvata la legge per l'impianto della stazione radiotelegrafica di Coltano, diresse a Guglielmo Marconi il seguente telegramma:

« Sono lieto parteciparle che Camera deputati e Senato hanno approvato a grande maggioranza progetto legge per impianto stazione radiotelegrafica ultrapotente.

« Nel compiacermi che nulla più si opponga ripresa lavori, auguro che impianto Coltano sia presto completato a gloria sua ed a vantaggio del paese ».

Croce Rossa italiana. — Sul fondo « Africa » la Croce Rossa italiana ha ripartito, il 5 corrente, ai militari o feriti tuttora sofferenti, nonchè alle vedove ed agli orfani dei militari caduti in Africa, la somma di L. 2825 in n. 100 sussidi.

Dal 14 gennaio 1898 sino ad oggi, la Croce Rossa italiana, sul fondo « Africa » ha distribuito ai militari feriti o malati, nonchè alle vedove ed agli orfani caduti in Africa, la somma di 392,640 lire.

Il premio curlandese di pittura. — Il municipio di Bologna ha pubblicato il manifesto per il concorso al premio curlandese, devoluto quest'anno, per ragione di turno, alla pittura.

I concorrenti dovranno produrre un « ritratto di giovane signora » di $^{2}/_{3}$ di figura - grandezza naturale - pittura ad olio.

Il premio è di L. 1,450.

È fatto tempo ai concorrenti per la presentazione delle loro opere sino al giorno 15 aprile del venturo anno 1906, avvertendo che le opere stesse dovranno essere inviate alla segreteria della R. Accademia di Belle Arti non più tardi delle ore 15 di detto giorno.

I concorrenti non premiati dovranno, dopo il giudizio pronunziatosi sul concorso, ritirare i loro lavori entro il termine di tre mesi, trascorsi i quali, tanto la R. Accademia quanto il Municipio non saranno responsabili della conservazione dei lavori stessi.

Per maggiori schiarimenti dirigersi alla segreteria del municipio di Bologna.

Per l'Esposizione di Milano. — Una rappresentanza del Comitato esecutivo dell'Esposizione di Milano si è recata recentemente a Berna.

Presentati dal ministro d'Italia, conte Magliano, i delegati furono ricevuti assai gentilmente dal presidente della Repubblica, Ruchet, nonchè dai consiglieri federali. Questi si interessarono vivamente alla mostra.

Il presidente Ruchet espresse il deliberato proposito di conglobare la festa inaugurale del servizio pubblico a traverso il tunnel del Sempione, colle feste inaugurali dell'Esposizione. I ministri promisero formalmente la nomina di un commissario federale, e l'erezione di un padiglione svizzero governativo nel quale essi desiderano a buon diritto un posto d'onore, in vicinanza della riproduzione del Sempione. Per tale riproduzione il Governo federale coopererà con materiali, macchine e rapporti geologici.

— L'altrieri alla Camera francese si è distribuito il progetto per il credito di 450,000 franchi sulla partecipazione della Francia alla Esposizione di Milano. La relazione che accompagna il progetto dice:

« Parve al Governo francese di non poter declinare l'invito che gli era stato rivolto, e la sua decisione fu particolarmente consigliata dal desiderio di stringere viepiù le relazioni coll'Italia e di sviluppare anche di più la importanza degli scambi commerciali fra le due nazioni. Il commercio coll'Italia si elevò nel 1901 a 353 milioni di franchi, mentre era stato nel 1897 di 253 milioni. Risulta da queste cifre che si è verificato in questo periodo un aumento di oltre il 25 per cento. Questo risultato basterebbe di per sè solo, in mancanza di altre considerazioni, a consigliare un'accoglienza favorevole all'invito dell'Italia ».

Un'esposizione italiana a New-York. — La Camera di commercio italiana di New-York, allo scopo di dare maggior incremento alle relazioni commerciali fra l'Italia e l'America, ha raccolto la proposta di alcune cospicue personalità, e si è fatta promotrice di una prima Esposizione italiana in New-York, da tenersi nel maggio 1906. All'uopo si è costituito un Comitato, che ha già completato uno studio sommario.

Marina militare. — È giunta iermattina a Portoferraio la prima divisione della squadra del Mediterraneo, al comando del vice ammiraglio Gualterio, composta delle RR. navi *Regina Margherita*, *Sicilia*, *Saint-Bon*, *Emanuele Filiberto* e *Coatit*.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per Genova il *Città di Napoli*, della Veloce e per Napoli il *Sicilian Prince*, della P. L.

Da Montevideo ha proseguito per Buenos-Aires il *Duca di Galliera*, della Veloce. Da Genova è partito per New-York il *König Albert*, della N. L. d. Il *Prinzessin Irene*, della stessa Società, è giunto a New-York. Da Gibilterra ha transitato, diretto a Genova, il *Siena*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SEBASTOPOLI, 7. — La squadra di manovra è ritornata ad Odessa col *Pobiedonowetz* ed è ripartita ieri nella direzione di Teodosia.

Il *Potemkin* ha lasciato uscire dal porto una carboniera inglese, dietro alla quale ha guadagnato l'alto mare.

L'ordine che le truppe avevano ristabilito in città è nuovamente turbato.

La voce di una rivolta dei contadini dei dintori è infondata.

TOKIO, 7. — Il ministro degli esteri, barone Komura, partirà domani per gli Stati Uniti.

L'*interim* del Ministero sarà assunto dal presidente del Consiglio, conte Katsura.

PARIGI, 7. — Un telegramma inviato da Biserta stamani dice che non si è potuto ancora liberare il sottomarino, quantunque si sia lavorato assiduamente tutta la notte.

PARIGI, 7. — Nel Consiglio dei ministri tenutosi oggi all'Eliseo il presidente del Consiglio, Rouvier, ha esposto lo stato dei negoziati colla Germania circa il Marocco, dicendo che tutto permette di sperare che un accordo definitivo interverrà fra breve tempo.

Il ministro della marina, Thomson, ha comunicato un dispaccio del comandante del corpo di Biserta, delle 9 di stamane, il quale dice: Abbiamo passato la terza e la quarta gomena sotto il sottomarino *Farfadet*, che non siamo riusciti ancora a sollevare.

Gli uomini chiusi dentro hanno risposto stamane ai segnali dei palombari.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — (Seduta antimeridiana). — Si continua la discussione del dazio sui tessuti di seta pura.

Augagneur in nome dell'industria lionese dichiara che l'aumento del dazio è reclamato da oltre quarantamila tessitori.

Caillauer protesta.

Augagneur, continuando, dice che non teme rappresaglie da parte di nessuno.

Esaminando i trattati conclusi dalla Germania e dall'Italia con la Svizzera conclude dicendo che bisognerà negoziare con la Svizzera.

Il ministro del commercio, Dubief, fa rilevare che l'imposizione del dazio di 7.50 offende la Svizzera.

Augagneur domanda che la Camera voti il passaggio alla discussione degli articoli, col significato che il Governo nei suoi negoziati domanderà un aumento del dazio.

Il ministro del commercio replica che il Governo deve poter negoziare con piena libertà.

Beauregard ricorda che tutte le industrie francesi ebbero a soffrire tempo fa in seguito alla lotta di tariffe. Domanda che il ministro possa negoziare con completa libertà. (Applausi).

Il seguito della discussione è aggiornato e la seduta è tolta.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta pomeridiana*). — Si riprende la discussione del progetto relativo al dazio sulla seta pura.

Noël, presidente della Commissione, chiede l'aggiornamento della discussione finchè il Governo abbia terminato i negoziati colla Svizzera.

Il ministro del commercio, Dubief, accetta l'aggiornamento.

Si decide di rinviare la discussione ad una epoca indeterminata.

Si riprende quindi la discussione [illegible] dell'interpellanza sull'assistenza privata, che la Cam[illegible] discute già da parecchi venerdì.

Si approva un or[illegible]ne del giorno che invita il Governo ad applicare la leg[illegible] sugli stabilimenti di beneficenza privati ed a fare compi[illegible]re dal Consiglio di Stato il regolamento delle amministrazioni pubbliche previsto dalla legge del 6 luglio 1889.

La seduta è indi tolta.

COSTANTINOPOLI, 7. — Dopo il Selamlik il Sultano ha ricevuto in udienza l'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali.

TEODOSIA, 7. — La torpediniera *Stremitelny* è entrata ieri in porto, ha fatto carbone ed ha continuato ad inseguire la *Potemkin*.

L'equipaggio di questa torpediniera è composto di venti ufficiali vestiti da marinai ed ha ordine di costringere l'equipaggio della *Potemkin* ad arrendersi, o di far saltare la nave.

VIENNA, 7. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto di legge riguardante le eccedenze d'impegni sui crediti già votati per la costruzione delle ferrovie transalpine.

Il presidente del Consiglio, Gautsch, dice che il Governo aprirà subito negoziati con diverse Compagnie ferroviarie private, tra cui quella della ferrovia del nord, la Società delle ferrovie di Stato, e quella delle ferrovie del nord est, allo scopo di compierne il riscatto da parte dello Stato. Nel caso che i negoziati non approdassero ad un risultato favorevole, il Governo non mancherà di fare valere i suoi diritti risultanti dalle Concessioni.

Il presidente del Consiglio aggiunge che senza diminuire i meriti dei predecessori, deve ricordare che la gestione delle ferrovie dello Stato non risponde completamente a tutte le esigenze, perchè l'Amministrazione è un poco troppo burocratica. Il Governo tenterà dunque di modernizzare l'Amministrazione del servizio delle ferrovie dello Stato.

Il discorso del presidente del Consiglio viene accolto da unanimi applausi. Il presidente del Consiglio è vivamente felicitato dai deputati.

BRUXELLES, 7. — È avvenuta un'esplosione di *gas grisou*, verso le 10 di stamane, nel pozzo di Gendebisen ad Anderlues.

Quando l'emozione del primo momento fu passata, si organizzarono immediatamente i soccorsi. Si fecero dapprima risalire i feriti. Questi, appena giunti all'esterno, fuggirono per i campi come pazzi.

L'esplosione produsse nella miniera una frana, sotto la quale rimasero seppelliti una ventina di minatori.

S'iniziò subito l'opera di disseppellimento, ma quando si ritrovarono i sepolti, 11 erano morti e 10 feriti. Uno solo non è stato ancora ritrovato; si crede che sia morto.

PARIGI, 7. — Il ministro della marina Thomson volendosi rendere personalmente conto della causa dell'incidente avvenuto al sottomarino *Farfadet*, è partito per Biserta stasera accompagnato dall'ingegnere Dupont, capo del suo Gabinetto.

PIETROBURGO, 7. — I giapponesi hanno affermato che al principio di maggio le truppe russe, e particolarmente quelle del generale Mitskenkho, sarebbero penetrate nel territorio mongolo violando così la neutralità della Cina.

Ora mandano da Go-dsia-tun, in data di oggi, all'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo*, che questa notizia può essere smentita formalmente, in base ai documenti che si trovano presso lo stato maggiore del generalissimo russo, i quali non lasciano alcun dubbio al riguardo.

PARIGI, 7. — Il comandante del porto di Biserta invia al ministro della marina il seguente telegramma:

Biserta, 3.20 pom. — A mezzogiorno siamo riusciti col *Kebis* e coll'aiuto del pontone della Compagnia Mersent e delle grue della compagnia Porte a sollevare il sottomarino e a farne apparire la parte posteriore.

Si è rinnovata la provvigione dell'aria per gli uomini che si trovano dentro che si spera siano ancora vivi.

Alle 12,45 la grue della compagnia Porte ha ceduto bruscamente ed il sottomarino è affondato di nuovo rimanendo sospeso completamente alle catene del *Klebis*.

Lavoriamo attivamente a risollevarlo coll'aiuto del vapore *Audax*.

BISERTA, 7 — Le operazioni di salvataggio del sottomarino sono continuate ieri ed oggi sotto la direzione dell'ammiraglio Aubert.

La popolazione di Ferryville segue le operazioni di salvataggio con ansietà.

A Biserta l'accidente ha suscitata grande emozione.

Ieri sera si è fatto appello per aiuto alla Compagnia Mersent e alla Compagnia Porte.

Si era riusciti a far emergere la parte posteriore del sottomarino e a rinnovare la provvista dell'aria per ventiquattro ore per gli uomini che sono dentro e pei quali ancora dura l'incertezza che sopravvivano.

Disgraziatamente il sottomarino si è affondato nuovamente rimanendo però trattenuto ad una catena in guisa che ne sarà reso più facile l'ulteriore salvataggio.

Regna grande ansietà sulla sorte dei sottufficiali e dei marinai racchiusi nel sottomarino dei quali alcuni sono ammogliati.

TOKIO, 7. — Il corpo diplomatico, sotto la presidenza del ministro del Belgio, ha offerto una colazione di addio ai plenipotenziari giapponesi per la pace.

Il piroscafo *Minnesota* giungerà domani mattina a Yokhoama e ripartirà domani sera per Seattle, con a bordo i plenipotenziari giapponesi.

ODESSA, 7. — Secondo un dispaccio consolare la *Potemkin* ha lasciato Teodosia, senza cagionare alcun danno.

ODESSA, 7. — L'ammiraglio Tchuchnin, comandante la squadra del Mar Nero, ha telegrafato stasera al governatore di Odessa che la squadra ha ricevuto ordine d'inseguire, catturare o distruggere la *Potemkin*, la quale, ieri a mezzogiorno, ha lasciato Theodosia.

S'ignora dove la *Potemkin* possa trovarsi. Tutta la squadra ha lasciato Sebastopoli. La nave *Nicola II*, il cui equipaggio si è ammutinato, allorchè si trovava nel porto di Costantinopoli è giunta stamane ad Odessa. Il governatore, temendo che nuovi disordini scoppiassero per lo spirito di ribellione dei marinai, ha proibito all'equipaggio del *Nicola II* di scendere a terra. I recenti disordini e la ribellione del *Potemkin* disorganizzarono il commercio dei grani.

Siccome la legge russa dichiara nulli i contratti stipulati in tempo di rivoluzione o di disordini, le ditte estere esigono garanzie contro tale eventualità.

Importanti ditte di Londra e di Marsiglia si rifiutano di firmare contratti pei grani di Odessa. Il governatore ha fatto chiamare parecchie delle più spiccate notabilità cittadine e le ha pregate di lasciare Odessa. Tale preghiera equivale ad un ordine di espulsione.

Fra le persone espulse in questo modo vi è il professore Iarochenko, ex-rettore dell'Università, il quale rifiutò, sebbene eletto all'unanimità, di accettare le funzioni di sindaco di Odessa.

KREMENCHEG, 7. — Disordini provocati dai riservisti e da dimostranti sono scoppiati a Cherkasy, nel governo di Kieff.

VARSAVIA, 7. — Un ufficiale della polizia è stato assassinato oggi nel sobborgo di Praga. Gli assassini sono fuggiti.

THEODOSIA, 7. — Si dice che la *Potemkin* sia partita per Novorossijk.

Gli abitanti ritornarono alle loro case. L'incrociatore *Pamiat Mercuria* è qui giunto per proteggere la città.

NOVOROSSIJK, 7. — La squadra del Mar Nero, composta delle navi *Tri Sviatitelia*, *Drenadsat Apostolof*, *Rostilav*, *Pobiedonotsew*, *Griden*, *Kasarski* e di quattro torpediniere, è giunta iersera ed è ripartita in direzione sud.

Le autorità hanno fatto affiggere manifesti raccomandando alla

popolazione di rimanere nelle proprie abitazioni, nel caso che la *Potemkin* comparisse nel porto, per evitare possibili incidenti.

VERVIERS, 8. — In seguito a divergenze tra padroni ed operai, 43 filande hanno annunziato la loro chiusura per oggi.

PIETROBURGO, 8. — Lettere da Sebastopoli confermano che lo spirito di rivolta regnava fra gli equipaggi della flotta del Mar Nero che ritornavano da Odessa. I capi temevano di cadere nelle mani degli ammutinati. Le batterie di terra erano pronte a qualsiasi eventualità.

Gli artiglieri restavano sempre presso i loro pezzi; i proiettori illuminavano la flotta tutta la notte.

Gli equipaggi furono congedati col pretesto dell'epoca della mietitura.

Secondo lettere da Odessa quattromila persone sarebbero rimaste uccise durante i moti rivoluzionari di quella città.

Sotto una sola barricata sono stati trovati 120 cadaveri.

MANILLA, 8. — I marinai delle navi russe disarmate ed internate si mostrano mal disposti e non nascondono le loro simpatie pei marinai della *Kniaz Potemkin*. Si dice anche che avrebbero mostrato l'intenzione di uccidere gli ufficiali.

Per misura di precauzione la nave degli Stati-Uniti, *Monadnock*, ha preso ancoraggio accanto alle navi russe.

PIETROBURGO, 8. — Una delegazione di scioperanti si è recata oggi a reclamare dal direttore delle officine di Putilow il pagamento immediato dei salari. Il direttore ha rinviato il pagamento alla quindicina.

Gli scioperanti hanno deciso di attendere.

Un battaglione di fanteria colle baionette inastate ha impedito ad un gruppo di duemila scioperanti di passare il fiume Priazska. Gli operai tornarono indietro.

Lo sciopero si è esteso ieri a quasi tutti gli opifici della città. Tre *sotnie* di cosacchi, un reggimento di fanteria, due squadroni di dragoni e numerose squadre di agenti di polizia occupano le officine di Putilow.

SEBASTOPOLI, 8. — Il tribunale marittimo procede ad un'istruttoria per l'ammutinamento avvenuto a bordo del *Prout*.

Centocinquanta marinai sono stati imprigionati nella fortezza. Altri rimangono a bordo del *Prout*.

Si dice che la *Potemkin* sarebbe stata catturata, ma tale notizia sembra che sia la versione di un'altra voce, secondo la quale la torpediniera *267* sarebbe stata catturata e tutto il suo equipaggio fucilato.

SEBASTOPOLI, 8. — La squadra del Mar Nero, ritornata ad Odessa, è ripartita per Teodosia.

Si crede qui che la *Kniaz Potemkin*, essendosi fornita a Teodosia di viveri, sia ripartita per Trebisonda, ove esistono grandi depositi di carbone.

La torpediniera *Smetlivy* continua ad inseguire la *Potemkin*.

MOSCA, 8. — Il governatore generale ha preso energiche misure per impedire la riunione del Congresso degli *Zemstwos* fissata al 19 del corrente mese.

BUCAREST, 8. — La corazzata russa *Kniaz Potemkin*, ed una torpediniera, sono giunte stamane, verso le ore 2, a Constanza.

Le autorità hanno intimato all'equipaggio di arrendersi alle condizioni che gli erano state notificate al primo arrivo della *Potemkin* a Constanza o di lasciare le acque rumene.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 7 luglio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,62.
Barometro a mezzodì	754,9.
Umidità relativa a mezzodì	48
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29,3. minimo 21°,6.
Pioggia in 24 ore	— —

7 luglio 1905.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Baviera e sulle Ebridi, minima di 744 al nord del Mar Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque salito nella valle del Po e nelle Marche, generalmente disceso altrove; temperatura generalmente discesa al nord e centro, irregolarmente variata altrove; venti moderati a forti prevalentemente del 3° e 4° quadrante al nord e centro; pioggie e temporali nella valle del Po.

Barometro: massimo a 760 all'estremo sud, minimo a 757 sulle Marche

Probabilità: venti moderati a forti vari; cielo prevalentemente vario con pioggie e temporali sparsi; mare Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio...	1/4 coperto	mosso	29 0	22.2
Genova	coperto	mosso	28 2	22.9
Massa Carrara ...	1/4 coperto	calmo	31 2	20 5
Cuneo	3/4 coperto	—	27 9	17 9
Torino	piovoso	—	27 0	18 8
Alessandria	1/2 coperto	—	30 6	21 7
Novara	piovoso	—	32 0	14 8
Domodossola	coperto	—	27 7	15.8
Pavia	coperto	—	31 6	20.1
Milano	piovoso	—	31 3	19 3
Sondrio	piovoso	—	27 1	17 4
Bergamo	piovoso	—	26 4	13 5
Brescia	1/2 coperto	—	32 5	19 4
Cremona	3/4 coperto	—	31 2	22 1
Mantova	1/2 coperto	—	32 8	22 8
Verona	1/2 coperto	—	32 4	21 2
Belluno	3/4 coperto	—	29 4	18 0
Udine	3/4 coperto	—	30 1	20 1
Treviso	3/4 coperto	—	32 8	16 6
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	30 6	20 7
Padova	coperto	—	31 3	19.9
Rovigo	3/4 coperto	—	34 0	20 2
Piacenza	3/4 coperto	—	29 3	21 6
Parma	coperto	—	31 3	21 3
Reggio Emilia....	3/4 coperto	—	32 0	21 8
Modena	1/2 coperto	—	31 1	20 9
Ferrara	coperto	—	31 9	21 1
Bologna	sereno	—	32 3	22 8
Ravenna	1/4 coperto	—	30 5	19 5
Forlì	sereno	—	32 8	22 0
Pesaro	sereno	calmo	34 4	21 5
Ancona	sereno	calmo	35 2	24 1
Urbino	sereno	—	31 9	20 8
Macerata	sereno	—	33.5	22 5
Ascoli Piceno	sereno	—	35 5	22 5
Perugia	sereno	—	32 5	21 6
Camerino	sereno	—	31 8	19 6
Lucca	1/4 coperto	—	30 1	18 5
Pisa	1/4 coperto	—	29 1	17 6
Livorno	1/2 coperto	mosso	30 5	22 0
Firenze	1/4 coperto	—	31 3	19 0
Arezzo	1/4 coperto	—	33 4	17 5
Siena	1/4 coperto	—	31 0	19 8
Grosseto	sereno	—	35 1	18 4
Roma	sereno	—	34 3	21 6
Teramo	sereno	—	35 8	22 4
Chieti	sereno	—	34 6	23 8
Aquila	sereno	—	30 0	18 0
Agnone	sereno	—	28 1	18 2
Foggia	sereno	—	37 0	24 8
Bari	sereno	calmo	34 2	22 6
Lecce	sereno	—	34 0	24 6
Caserta	1/2 coperto	—	34 0	33 1
Napoli	1/2 coperto	mosso	31 1	24 1
Benevento	3/4 coperto	—	32 5	20 5
Avellino	1/4 coperto	—	30 0	19 1
Caggiano	1/4 coperto	—	28 0	18 3
Potenza	sereno	—	2[illegible] 1	18 7
Cosenza	sereno	—	34 0	23 0
Tiriolo	piovoso	—	20 2	15 8
Reggio Calabria ..	1/4 coperto	legg. mosso	32 0	24 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	30 1	24 3
Palermo	sereno	calmo	32 8	20 6
Porto Empedocle .	sereno	calmo	34 0	26 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 0
Messina	1/4 coperto	calmo	32 2	24 5
Catania	sereno	calmo	32 1	25 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	33 6	23 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	34 0	20 0
Sassari	sereno	—	27 1	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*